GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 8 dicembre 1923** — **Numero 288**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2550.
Istituzione a Taranto di un ufficio provinciale di pubblica sicurezza. . . . . Pag. 7085

REGIO DECRETO 28 novembre 1923, n. 2561.
Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna . . . . Pag. 7086

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2534.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente. Pag. 7097

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2538.
Provvedimenti per le finanze locali. . . . . Pag. 7104

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2572.
Ordinamento degli uffici e del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto . . . . Pag. 7107

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2551.
Istituzione a Spezia di un ufficio provinciale di pubblica sicurezza. . . . . Pag. 7111

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1923, n. [illegible]
Prosecuzione dei lavori per la ricerca e la utili[illegible]ione di acqua in Sardegna . . . . Pag. 7111

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2563.
Modificazione alla costituzione del Comitato per i progetti delle navi . . . . Pag. 7111

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1923.
Scioglimento dell'amministrazione del Ricovero Pallavicini Baronio, di Ravenna . . . . Pag. 7112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitoria. Pag. 7112

Ministero delle finanze: Smarrimento di ricevute (Elenco n. 18). Pag. 7112

Ministero dell'industria e del commercio: Elenco n. 12 delle opere riservate ai termini della legge sui diritti d'autore. Pag. 7113

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:
Concorsi per i posti di vice-direttore presso la Regia stazione agraria sperimentale di Modena, sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale, bacologica di Padova, e di patologia vegetale di Roma . . . . Pag. 7115
Concorso per esami e per titoli, per un posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma. Pag. 7115

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Concorso a posti di notaro vacanti . . . . Pag. 7116

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO.

Ministero delle finanze: Situazione numerica dei personali civili e militari e spesa relativa al 1° luglio e al 1° ottobre 1923.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2550.
Istituzione a Taranto di un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 del Nostro decreto 14 agosto 1919, numero 1442, che istituisce in ogni capoluogo di Provincia un ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al quale è preposto un questore;

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1923, n. 1911, con il quale viene istituita la provincia dell'Ionio, con capoluogo Taranto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito a Taranto un ufficio provinciale di pubblica sicurezza al quale è preposto un questore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1923
Atti del Governo, registro 219, foglio 26. — GRANATA.

REGIO DECRETO 28 novembre 1923, n. 2561.
Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dal 10 dicembre 1923, alla Convenzione di commercio e di navigazione ed all'annessovi protocollo speciale, firmati a Madrid il 15 novembre 1923, fra l'Italia e la Spagna.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 37. — GRANATA.

Convention de commerce et navigation entre l'Italie et l'Espagne.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi d'Espagne, animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et de développer les relations commerciales et maritimes entre leurs deux Pays, ont résolu de conclure une Convention de commerce et de navigation et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence le Marquis RANIERO PAOLUCCI DE' CALBOLI, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, près Sa Majesté Catholique, Sénateur du Royaume, Gran-Croix des Ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie; et

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

Son Excellence Monsieur FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERMEJILLO, Sous-Secrétaire Chargé des Affaires du Ministère d'Etat, Chevalier de l'Ordre militaire de Calatrava, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold II de Belgique, Chevalier de l'Ordre de la Couronne d'Italie, ecc., ecc., lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er.

Les deux Hautes Parties contractantes conviennent que, réserve faite des cas où la présente Convention en dispose autrement d'une manière expresse, pour tout ce qui concerne l'établissement des nationaux, la jouissance des droits civils, les droits d'ester en justice et y défendre, l'exercice du commerce, des industries, des métiers et des professions, et le payement des taxes y relatives, la garantie, la perception des droits et les formalités douanières, le commerce d'importation et d'exportation, le transit, la navigation et les transports, tout privilège, faveur ou immunité quelconque, que l'une d'elles a déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux sujets ou citoyens de toute autre Etat, seront étendus, immédiatement et sans condition, aux sujets de l'autre Haute Partie contractante.

Art. 2.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Espagne énumérés dans le tarif Annexe A, joint à la présente Convention seront admis à leur importation en Italie en acquittant les droits fixés par le dit tarif, ou les droits, plus réduits que ceux-ci, que l'Italie pourrait concéder à l'avenir aux mêmes produits de toute autre Puissance étrangère, tant en ce qui concerne les droits du tarif proprement dit qu'en ce qui concerne les coefficients de majoration.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Espagne énumérés dans la liste Annexe B, jointe à la présente Convention, seront traités, à leur importation en Italie, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Espagne, qui ne sont pas énumérés dans les listes Annexes A et B, acquitteront les droits du tarif général italien en vigueur en tout temps.

Art. 3.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie énumérés dans le tarif Annexe C, joint à la présente Convention, seront admis à leur importation en Espagne, en acquittant les droits fixés par le dit tarif, ou les droits, plus réduits que ceux-ci, que l'Espagne pourrait concéder à l'avenir aux mêmes produits de toute autre Puissance étrangère, tant en ce qui concerne les droits du tarif proprement dit qu'en ce qui concerne les coefficients éventuels de majoration.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, énumérés dans la liste Annexe D, jointe à la présente Convention, seront traités, à leur importation en Espagne, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, qui ne sont pas énumérés dans les Annexes C et D, acquitteront les droits de la seconde colonne du tarif douanier espagnol en vigueur en tout temps.

Art. 4.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Espagne et à l'exportation vers l'Espagne il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie ou taxes d'autre nature, qu'à l'exportation des mêmes produits vers le pays le plus favorisé à cet égard.

Art. 5.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne sont point applicables:

a) aux faveurs que chacune des Hautes Parties contrac-

tantes ait accordées ou accorderait exceptionnellement à des Etats limitrophes, pour faciliter le trafic de frontière;

b) aux obligations imposées à l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes par les engagements d'une union douanière déjà contractée ou qui pourrait être contractée à l'avenir;

c) aux avantages préférentiels que les deux Hautes Parties contractantes auraient accordés ou porraient accorder à l'avenir à leurs Colonies, Protectorats ou Possessions respectives;

d) aux faveurs que l'Espagne accorde ou accorderait à l'avenir au Portugal.

Art. 6.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

1° dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;

2° pour des raisons de sûreté publique;

3° pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

4° afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires;

5° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles, et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.

Pour ce qui concerne le bétail ainsi que les produits bruts d'animaux et les objets pouvant servir de véhicule à la contagion, les Gouvernements des Hautes Parties contractantes se réservent la stipulation d'une convention spéciale.

Art. 7.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra exiger, pour établir l'origine des produits importés, la présentation d'une déclaration officielle constatant que l'article importé est de production ou de fabrication nationale, ou qu'il doit être considéré comme tel étant donné la transformation qu'il a subie dans le pays d'où il provient.

Les certificats d'origine seront délivrés soit par les chambres de commerce et d'industrie, dont relève l'expéditeur, soit par tout autre organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé, soit du bureau de douane d'expédition à l'intérieur ou à la frontière et ils seront, ou non, légalisés par l'autorité consulaire d'après les dispositions en vigueur en tout temps dans le pays importateur.

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine.

Art. 8.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à admettre les certificats d'analyse délivrés par les Laboratoires officiels de l'autre pays, comme preuve que les produits naturels ou fabriqués d'origine du pays qui a délivré le certificat d'analyse, importés sur le territoire de l'autre, répondent aux prescriptions de la législation intérieure de ce dernier pays.

Chacune des Hautes Parties contractantes conserve le droit de faire procéder, le cas échéant, et notamment en cas de suspicion de fraude, à toutes vérifications utiles nonobstant la production du certificat d'analyse ci-dessus prévu.

La procédure établie par chaque Gouvernement pour assurer, dans les conditions ci-dessus énoncées, le prélèvement des échantillons ainsi que les modèles de certificats seront notifiés à l'autre pays et agréés par lui.

La liste des Laboratoires officiels chargés dans chaque pays de délivrer les certificats d'analyse sera notifiée par chacun des Gouvernements à l'autre dans le plus bref délai à dater de la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 9.

Aucun droit intérieur perçu pour le compte de l'Etat, des autorités locales ou des corporations grevant, actuellement ou à l'avenir, la production, fabrication, ou consommation d'un produit quelconque dans le territoire d'une des Hautes Parties contractantes, ne sera, pour un motif quelconque, plus élevé ou plus onéreux pour les produits originaires et en provenance du territoire de l'autre, que pour les produits similaires indigènes.

Art. 10.

Les marchandises de toute nature, en transit à travers le territoire des deux Hautes Parties contractantes, seront réciproquement affranchies de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Art. 11.

Le régime des monopoles d'Etat ainsi que des armes et munitions de guerre reste soumis aux lois et règlements respectifs des Hautes Parties contractantes.

Art. 12.

Les navires de l'une des deux Hautes Parties contractantes, dans les ports de l'autre, seront traités, soit à l'entrée, soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux ou les navires de la nation la plus favorisée, tant sous le rapport des droits et des taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, perçus au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconques, que sous celui du placement de ces navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, bassins et docks, et, généralement, pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages et leurs cargaisons.

En cas de naufrage ou d'avarie sur les côtes ou territoire de l'un des deux Pays ou de relâche forcée, les navires de l'autre bénéficieront de tout avantage concédé dans les mêmes cas aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée.

Le traitement des navires nationaux ou de la nation la plus favorisée ne s'étend pas:

1. Au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays. En tous cas les navires italiens et espagnols pourront passer d'un port de l'un des deux Pays contractants dans un ou plusieurs ports du même Pays, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement pour destination étrangère;

2. Aux encouragements accordés ou qui pourraient être accordés à la marine marchande nationale ;

3. Aux concessions spéciales accordées aux sociétés de sport nautique et aux navires de plaisance ;

4. A l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales des Hautes Parties contractantes, ni à l'exercice du service maritime des ports, des rades et des plages. Le service maritime comprend l'exercice du remorquage, l'assistance et le sauvetage maritimes.

Art. 13.

La nationalité des navires sera constatée d'après les lois de l'Etat auquel le navire en question appartient.

Les certificats de jaugeage délivrés par l'une des Hautes Parties contractantes suffiront aussi dans le territoire de l'autre pour établir la capacité des navires sans qu'on procède à une révision du tonnage.

Sauf le cas de vente judiciaire les navires de l'une des Hautes Parties contractantes ne pourront être nationalisés dans l'autre sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l'autorité de l'Etat dont ils relèvent.

Art. 14.

Les ressortissant de l'une des Hautes Parties contractantes seront libres de faire usage, dans le territoire de l'autre, sous les mêmes conditions, et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants, de ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins et établissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison, de navires et autres objets en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public, soit qu'ils soient administrés par l'Etat, soit par des particuliers.

Sauf les règlements particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s'il n'a été fait réellement usage de ces établissements et institutions.

Art. 15.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid, une fois accomplies, de part et d'autre, les formalités établies par les législations respectives.

Elle entrera en vigueur le 10 décembre 1923 et ne pourra être dénoncée qu'après le délai d'un an à partir de cette même date. Passé ce délai, elle pourra être dénoncée en tout temps, en restant exécutoire pendant trois mois à partir du jour de la dénonciation.

En fois de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et revêtue de leur cachet.

Faite à Madrid, en double expédition le quinze novembre mil neuf cent vingt-trois.

(L. S.) Signé : PAULUCCI DE' CALBOLI.

(L. S.) Signé : FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

ANNEXE A.

Tarif des droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
		Par quintal	
33	Poissons frais, même congélés.	exempts	—
ex 34	Poissons préparés :		
	ex a) secs salés ou fumés :		
	4. harengs	exempts	—
	ex 5. sardines salées et pressées. . . .	4.—	—
	6. sardines et anchois, en saumure. . .	5.—	—
	ex b) marinés, à l'huile ou autrement preparés :		
	ex 1) en boîtes pesant jusqu'à 500 grammes (boîte comprise) :		
	α) thon	40.—	—
	β) sardines et anchois :		
	— à l'huile d'olive pur	70.—	—
	— autres.	80.—	—
	γ) saumon	exempt	—
	2. en boîtes pesant plus de 500 grammes jusqu'à 20 kg. (boîte comprise) :		
	α) thon	20.—	—
	β) sardines et anchois :		
	— à l'huile d'olive pur	58.—	—
	— autres.	65.—	—
	γ) saumon en boîtes jusqu'à 1 kg. (boîte comprise)	exempt	—
	δ) autres	25.—	—
	3. en d'autres récipients :		
	α) thon	15.—	—
	β) sardines et anchois	40.—	—
	γ) autres	25.—	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
		Par quintal	
ex 34	Ad. nº. ex-34. Il est entendu que, sous les positions 34 b) 2δ et 3γ, ne sont pas compris les poissons, autres que sardines et anchois, preparés en boîtes ou en d'autres récipients à l'imitation des sardines ou des anchois.		
43	Fruits et écorces de fruits, confits.	70.—	—
44	Marmelades, gélatines et autres conserves de fruits	55.—	—
55	Piment rouge :		
	a) sec	110.—	—
	b) en poudre.	125.—	—
59	Safran :	Par kg.	
	a) en fils.	20.—	—
	b) en poudre	25.—	—
ex 84	Raisin :	Par quintal	
	ex a) frais :		
	1. de table : du 1er novembre jusqu'au 15 juin	15.—	—
	ex b) sec : de Malaga et Denia	20.—	—
91	Amandes :		
	a) avec coque.	4.—	—
	b) sans coque	18.—	—
ex 98	Fruits, légumes et plantes potagères :		
	ex a) conservées au vinaigre, en saumure ou à l'huile :		
	1. olives	25.—	—
	ex 2. haricots et petits pois, dans l'huile, sel, ou vinaigre.	15.—	—
ex 106	Vins :	Par hectolitre	
	ex a Vins généreux: Malaga, Xerez et Priorato, en fûts, dame-jeannes ou wagons-réservoirs	20.—	0.5
	ex b) en bouteilles :	Cent.	
	ex 1. d'un demi-litre, ou moins : β) autres, y compris les vins de liqueur	30.—	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
		Par quintal	
ex 106	ex 2. de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre :		
	β) autres. y compris les vins de liqueur,	50.—	—
	Ad nº 106. Les droits sur l'alcool à l'importation des vins généreux Malaga Xerez et Priorato seront perçus seulement sur la quantité d'alcool excédant les 18 degrés en volume.		
114	Sel marin et sel gemme.	exempt	—
118	Olives fraîches	exemptes	—
122	Tourteaux de graines et d'autres matières oléagineuses	exempts	—
ex 124	Huiles animales :		
	ex-a) de poissons, d'autres animaux marins et de foie de poissons :		
	2. en d'autres récipients.	5.40	—
145	Sparte	exempt	—
ex 214	Poil:		
	a) brut	exempt	—
ex 274	Minérais :		
	a) de fer :		
	1. pyrites	exempts	—
	2. autres.	exempts	—
	b) de manganèse et de fer manganèse. .	exempts	—
	c) de plomb	exempts	—
	d) de cuivre	exempts	—
	e) de zinc	exempts	—
280	Fonte de fusion ou d'affinage à l'état brut:		
	a) commune	1.25	1.25
	b) contenant plus de 15 jusqu'à 25 % de manganèse	1.75	1.35
283	Fer brut en massiaux.	3.—	0.4
ex 285	Acier ordinaire en blooms	6.—	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
		Par quintal	
286	Fer et acier ordinaire laminés à chaud, en barres ou baguettes, brutes :		
	a) en barres à double T (poutres) :		
	1. d'une hauteur supérieure à 185 mm. et avec une largeur d'ailettes :		
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	7.—	0.45
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	8.—	0.45
	2. d'une hauteur supérieure à 115 et jusqu'à 185 mm. et avec une largeur d'ailettes :		
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur.	8.—	0.45
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	9.—	0.45
	3. d'une hauteur jusqu'à 115 mm. et avec une largeur d'ailettes :		
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	9.50	0.45
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	10.50	0.45
	b) en barres ou baguettes de la section en U, d'une largeur extérieure :		
	1. supérieure à 145 mm.	7.—	0.45
	2. supérieure à 80 et jusqu'à 145 mm.	8.—	0.45
	3. jusqu'à 80 mm. :		
	α) ayant en section la grosseur minima supérieure à 1 mm. ½. . . .	9.50	0.45
	β) ayant en section la grosseur minima de 1 mm. ½ ou moins . .	12.50	0.5
	c) en barres ou baguettes rondes, carrées, ovales, plates, arrondies angulaires, en T ou Z :		
	1. n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins	7.—	0.45
	2. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 8 mm. ou moins, mais plus de 4 mm. ½.	8.—	0.45
286	3. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 4 mm. ½ ou moins, mais plus de 1 mm. ½. . . .	9.50	0.45
	4. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 1 mm. ½ ou moins	12.50	0.5
	d) en barres ou baguettes héxagonales, octogonales, trapézoïdales ou avec d'autres profils, non dénommées :		
	1. n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins. . . .	8.—	0.45
	2. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 8 mm. ou moins, mais plus de 4 mm. ½.	9.—	0.45
	3. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 4 mm. ½ ou moins, mais plus de 1 mm. ½ . . .	10.50	0.45
	4. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 1 mm. ½ ou moins	13.50	0.5
297	Fers et aciers ordinaires, laminés à chaud en tôles, planes, même si recuites, brutes, d'une grosseur :		
	a) de 4 mm. ou plus.	8.50	0.4
	b) de mm. 1 ½ ou plus, mais moins de 4 mm.	11.50	0.4
	c) de mm. 0.6 ou plus, mais moins de 1 mm. ½.	13.—	0.4
	d) de mm. 0.4 ou plus, mais moins de mm. 0.6.	14.—	0.5
	e) inférieure à mm. 0.4.	15.—	0.5
ex 379	Plomb :		
	ex-*a*) plomb en saumons et en déchets .	2.—	0.5
445	Pressoirs et détritoirs, pour grains et fruits, pesant :		
	a) plus de 3 quintaux.	12.—	0.3
	b) jusqu'à 3 quintaux.	15.—	0.3

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — (Lire or)	Coefficient de majoration
		Hectol. capacité	
611	Futailles, même usagées :		
	a) cerclées en bois	0.18	—
	b) cerclées en fer	0.27	—
624	Liège :	Par quintal	
	a) brut	5.—	—
	b) simplement coupé en cubes ou prismes préparés pour la fabrication de bouchons	35.—	—
	c) en bouchons	40.—	—
	d) en feuilles pour chapeaux ou pour casques, en rondelles pour fermetures métalliques et en semelles pour chaussures, mêmes recouvertes de tissus ou bordées et similaires	50.—	—
	e) en autres articles	45.—	—
ex 625	Articles confectionnés avec des morceaux de liège agglomérés, même par simple compressions :		
	b) non dénommés	15.—	0.2
ex 635	Ivoire :		
	a) brut	exempt	—
ex 636	Corail :		
	a) brut	exempt	—
ex 639	Corne, os et autres matières similaires :		
	a) bruts	exempts	—
708	Carbure de calcium :		
	a) aggloméré (carburites, acétylites et similaires)	10.—	—
	b) autre	8.—	—
726	Pyrolignite de chaux (acétate de chaux impur)	exempt	—
736	Tartre brut et tartre de fûts	exempts	—
737	Lie de vin	exempts	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
		Par quintal	
ex 770	Racines de réglisse :		
	a) non moulues	exemptes	—
784	Racines, écorces et fruits pour teinture et tannage :		
	a) non moulus	exempts	—
	b) moulus	2.—	0.3
805	Peaux impropres à la pelletterie, brutes, fraîches (même salées ou en saumure), sèches ou marinées (pickled)	exemptes	—
806	Peaux pour pelletterie, brutes, fraîches ou sèches	exemptes	—
807	Parures, rognures et autres déchets de peaux	exemptes	—
ex 800	Peaux tannées sans poil, finies ou non, à l'exception des peaux parcheminées :		
	d) de chèvre, de mouton et autres petites peaux non dénommées :		
	1. bazanes pour doublure	50.—	—
	2. autres, teintes ou non, même grainées, imprimées, vernissées, chamoisées, veloutées, ou autrement travaillées :		
	α) préparées à l'aide d'un tannage minéral ou mixte	200.—	—
	β) autrement tannées	120.—	—
ex 862	Livres imprimés :		
	b) en langues autre que l'italienne, même reliés à la Bodoni, cartonnés, même entièrement recouvert de papier ou toile et avec le titre imprimé à l'extérieur sur la couverture	exempts	—
899	Éventails :	Par Kg.	
	a) avec montures en bois, en roseau, même de marais, en bambou et matières similaires	2.—	—
	b) avec montures en ivoire, nacre ou écaille	25.—	—
	c) autres	3.—	—
928	Écorces d'oranges ou citrons fraîches ou sèches	exemptes	—

Annexe B.

Liste des positions du tarif italien indiquant les produits originaires et en provenance de l'Espagne, admis à l'importation en Italie sur le pied de la nation la plus favorisée.

Catégories et numéros du tarif italien.

Catégorie II : **20.**
Catégorie III : **30.**
Catégorie IV : **34, 35.**
Catégorie V : **42, 46, 49 à 51.**
Catégorie VI : **66.**
Catégorie VII : **77 à 86, 90, 92 à 94, 96 à 99.**
Catégorie VIII : **103, 106 *b*) 1) *a*), 2) *a*), 107 à 111.**
Catégorie X : **117, 121.**
Catégorie XI : **125, 134, 139.**
Catégorie XII : **140 à 155, 160, 161, 168, 172 à 174.**
Catégorie XIII : **183 à 185, 189, 190, 201 à 203.**
Catégorie XIV : **211, 217, 218, 223, 226 à 235.**
Catégorie XVIII : **278, 279, 281, 282, 284, 285, 287 à 296, 298 à 348.**
Catégorie XIX : **349 à 369.**
Catégorie XX : **370 à 388.**
Catégorie XXI : **389 à 395.**
Catégorie XXII : **405, 408.**
Catégorie XXV : **505, 507.**
Catégorie XXVI : **520, 530 à 532.**
Catégorie XXVII : **563, 564.**
Catégorie XXVIII : **567 à 571, 573.**
Catégorie XXXII : **626.**
Catégorie XXXIII : **627 à 633.**
Catégorie XXXV : **645, 646, 649, 655, 656.**
Catégorie XXXVI : **662, 663, 667.**
Catégorie XXXVII : **672 *e*) *i*) *j*), 677, 678, 679 *h*), 680 *c*) *d*) *e*) *f*), 686, 687 692, 694.**
Catégorie XXXIX : **717 *a*) *c*) *k*), 721, 738, 739.**
Catégorie XLI : **791.**
Catégorie XLIV : **847.**
Catégorie XLVI : **882, 884 *b*), 885 *b*).**
Catégorie XLVII : **888 à 890.**

Annexe C.

Tarif des droits à l'entrée en Espagne.

Numéros du tarif espagnol	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — Pesetas
		Par quintal
5	Marbres bruts ou en pièces dégrossies prêtes à recevoir une forme, pourvu que leur épaisseur soit supérieure à 20 cm.	2.50
6	Marbres taillés en dalles, en plaques et en marches d'escalier, ayant jusqu'à 20 cm. d'épaisseur, non polis	12 —
7	Marbres en dalles ou plaques, dégrossis, polis et sculptés	20 —
8	Marbres dégrossis, en objets pesant plus de 25 kg. . .	28 —
9	Marbres dégrossis, non polis, pesant 25 kg. ou moins.	49.60
		Par kg.
10	Marbres en objets ouvrés, polis, sculptés ou avec ornements d'autres matières.	1.20
		Par quintal
20	Amiante manufacturé, combiné avec du caoutchouc ou du métal : bourrages pour machines, tresses, plaques, rubans et autres objets.	120 —
	Ad 59 et 63. Rentrent dans la position 59 les tubes en verre neutre, non calibrés. Les mêmes tubes en cristal rentrent dans la position 63.	
		Par kg.
ex 73	Perles en verre (Conterie di Venezia), articles fabriqués avec ces perles et tubes en verre pour ornement des lustres	0.50
	Meubles en bois communs :	Par quintal
124	non tournés, ni sculptés, ni recouverts, ni garnis de tissus ou de cuir	55 —
125	tournés, mais non sculptés, ni garnis de tissus ou de cuir	70 —
	Meubles en bois fins, non taillés, ni sculptés, ni incrustés, ni ornés de métaux :	
126	non recouverts de tissus ou de cuir	100 —

Numéros du tarif espagnol	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — Pesetas
		Par quintal
	Meubles en bois de toute sorte, taillés, sculptés, avec ornements en métal ou incrustations :	
130	autres	180 —
	Roseau, bambou, rotin, jonc, osier, crin végétal, paille, copeaux et matières analogues et sparte :	
		Par kg.
148	tresses et passementeries	1 —
	ad 149. Rentrent dans cette position les cloches en paille, copeau, osier et matières similaires. . .	
	ad 208. Rentrent dans cette position les plumes de dindon à l'etat brut.	
		Par quintal
343	Pointes de Paris, ayant plus de 1 mm. de grosseur, non polies et sans aucun ornement.	52 —
344	Les mêmes, avec tête polie ou en matières autres . .	62 —
345	Pointes de Paris, ayant un mm. ou moins de grosseur, non polies et sans aucun ornement, et pointes employées dans la fabrication de chaussures	65 —
346	Les mêmes pointes avec tête polie ou en matières autres	85 —
363	Outils à main avec ou sans manche, pour scier, raboter, couper, perforer, râper ou limer	56 —
	Autres outils à main, avec ou sans manche ;	
364	pesant plus de 1 kg.	20 80
365	ne pesant pas plus de 1 kg.	32 —
	Locomotives et locomotives-tenders à vapeur pesant:	
512	moins de 55 tonnes	90 —
513	55 tonnes ou plus	70 —
	Ad n. 512 *et* 513. Ces positions ne bénéficieront des dégrèvements inscrits a la présente liste que pendant la période où l'Espagne ne pourra suffire à ses propres besoins.	
514	Pièces détachées ou parties de locomotives à vapeur .	120 —
517	Locomotives et autres véhicules automoteurs destinés à circuler sur des rails, actionnés par une force motrice autre que la vapeur ou l'électricité.	70 —
518	Tenders	60 —

Numéros du tarif espagnol	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — Pesetas
		Par quintal
	Moteurs hydrauliques:	
519	pesant jusqu'à 500 kg. inclusivement	80.—
520	pesant plus de 500 jusqu'à 2.000 kg. inclusivement.	54.—
521	pesant plus de 2.000 jusqu'à 10.000 kg. inclusivement	40.—
522	pesant plus de 10.000 kg.	30.—
	Machines de toute sorte destinées au transport des liquides:	
584	pesant jusqu'à 100 kg. inclusivement.	100.—
585	pesant plus de 100 jusqu'à 500 kg. inclusivement	85.—
586	pesant plus de 500 jusqu'à 5.000 kg. inclusivement.	64.—
587	pesant plus de 5.000 kg.	28.—
	Machines non dénommées sous d'autres numéros du présent tarif:	
590	pesant jusqu'à 50 kg. inclusivement	90.—
591	pesant plus de 50 kg. jusqu'à 500 kg. inclusivement	80.—
592	pesant plus de 500 kg. jusqu'à 1.500 kg. inclusivement.	70.—
593	pesant plus de 1500 kg.	50.—
	Dinamos, électromoteurs, ventilateurs accouplés à des moteurs électriques, alternateurs, transformateurs et magnétos, demarreurs, réostats, et leur pièces constitutives, pesant:	
624	plus de 500 jusqu'à 1000 kg.	108.—
625	plus de 1000 jusqu'à 3000 kg.	67.—
626	plus de 3000 jusqu'à 5000 kg.	45.—
627	plus de 5000 kg.	36.—
729-730	Chassis avec moteurs et automobiles complètes, pesant :	
		Par kg.
	a) jusqu'à 800 kg.	0.75
	b) plus de 800 jusqu'à 1200 kg.	0.90
	c) plus de 1200 jusqu'à 1600 kg.	1.05
	d) plus de 1600 jusqu'à 2000 kg.	1.20

Numéros du tarif espagnol	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — Pesetas
		Par kg.
	e) plus de 2000 jusqu'à 2400 kg.	1.75
	f) plus de 2400 kg.	2.—
731	Camions, voitures et voiturettes automobiles ou auto-électriques pour la livraison des marchandises, autobus et réservoirs ou tanks automobiles, ainsi que châssis avec moteur pour camions.	0.75
732	Châssis sans moteurs, longerons, suspensions, transmissions et pièces détachées non dénommées, pour automobiles	0.75
	Soufre :	Par quintal
853	brut, non moulu, et soufre fondu	2.70
854	raffiné, non moulu	4.—
855	raffiné, moulu, et fleur de soufre.	5.—
ex 906	Acide citrique.	70.—
913	Acide tartrique	75.—
		Par kg.
982	Préparations pharmaceutiques : pilules, capsules, dragées, comprimés, granules médicinaux de toute sorte et similaires en emballages de gros . . .	3.20
983	Vins médicinaux	3.20
	Spécialités pharmaceutiques contenant du sucre, du glucose ou de la saccharine et ses analogues :	
984	sans alcool	4.—
985	contenant de l'alcool, non specialement dénommées	4.50
986	autres	4.50
989	Préparations opothérapiques ou organothérapiques. .	8.—
		Par quintal
1006	Extraits médicinaux non dénommés.	120.—
		Par kg.
1077	Cartes postales et photografies.	2.40
	Tableaux ou images réliées ou en feuilles détachées, sur papier, carte ou carton, ou sur papier collé sur du carton :	
1078	en une seule couleur.	2.50
1079	en plusieurs couleurs.	3.—
		Par Kg.
1080	Imprimés par des procédés héliographique ou autres, différents de la lithographie et de la typographie, ou avec inscriptions en papier métallique.	2.50
	Livres, brochures, journaux et autres imprimés analogues, réliés ou non:	Par quintal
1086	lithurgiques, en latin.	160.—
	Chanvre :	
1179	brut	7—
1180	teillé	9—
	Filés de chanvre, de lin et de ramié :	
1185	jusqu'au n. 20 inclusivement	135.—
1186	du n. 21 au n. 50 inclusivement.	171.—
1187	du n. 51 et au delà	189.—
	Ficelles, cordes et cordages en fibres végétales, non compris sous d'autres numéros du présent tarif, pesant:	
1192	de 10 à 50 gr. inclusivement les 10 métres.	110.—
1193	plus de 50 gr.	90.—
	Soie filée :	Par kg.
1283	grége, moulinéé	5.—
1284	cuite, blanchie ou teinte, moulinée ou non. . . .	6.—
	Soie artificielle filée :	
1288	non moulinée, de couleur naturelle ou blanchie . .	1.50
	Tissus de soie, de bourre de soie ou de soie artificielle avec mélange de coton ou d'autres fibres végétales :	
1303	blanchis, teints, imprimés ou gaufrés, y compris les tissus imprégnés ou recouverts de caoutchouc.	22.50
1321	Volaille vivante ou morte et menu g bier.	1.—
		Par litre
ex 1396	Vins Marsala Malvasia, Moscato en fûts ou autres récipients similaires	2.—
1397	Vins généreux ou de liqueur en bouteilles.	2.—
	Ad 1396 *et* 1397. Le droit sur l'alcool à l'importation des vins Marsala, Malvasia et Moscato sera perçu seulement sur la quantité d'alcool excédant les 18° degrés en volume.	

Numéros du tarif espagnol	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée — Pesetas
		Par hect.
1399	Autres vins en bouteilles.	50 —
ex 1418	Fromage à pâte dure : *grana* (Lodigiano, Reggiano et Parmigiano) en meules pesant 20 kg. et plus par pièce	Par kg. 0.70
	Boutons et boutons de manchettes :	
ex 1471	en corne, os, ivoire, nacre, composition, porcelaine ou verre	6.50
ex 1471	en corozo	6.—
	Caoutchouc, guttaperca et autres matières similaires :	
1497	courroies de transmission, disques et soupapes pour machines, ainsi que fers à cheval, mélangés ou renforcés ou non d'autres matières	3.50
ex 1497	feuilles en caoutchouc, non vulcanisé, renforcées de coton, pour la fabrication des pneumatiques tipes « cord »	1.—
1498	Jantes ou bandages pleins pour voitures	2.25
1499	Jantes ou bandages avec armature métallique. . . .	2.—
1500	Chambres à air usagées ou non.	5.50
1501	Enveloppes pour chambres à air, usagées ou non, avec ou sans parties d'autres matières	4.—
1502	Objets pour usages hygiéniques, orthopédiques, ou médicaux, non combinés, avec d'autres matières .	6.—
	Tissus imprégnés ou recouverts de caoutchouc, autres que de soie pure ou mélangée, en pièce pesant :	
1509	plus de 800 gr. par m².	7.—
1510	plus de 400 jusqu'a 800 gr. inclusivement par m.² . .	6.—
1511	jusqu'a 400 gr. inclusivement par m.²	5.—
1512	Tissus élastiques pour la chaussure.	7.—
1513	Rubans élastiques avec mélange d'autres fibres textiles quelconques, pour bretelles, jarretières et articles similaires.	7.—
1514	Bretelles, jarretières et articles similaires confectionnés avec de rubans élastiques.	8.50
1515	Tissus imperméables, confectionnés en objets d'habillement, cousus ou non, autres qu'en soie pure ou melangée	10.—
		Par pièce
1532	Cloches de chapeaux en feutre, sans forme ni ornements	1.50
	Chapeaux et casquettes :	
1534	en paille	2.40
ex 1537	en feutre de laine et de poils	3.—

Annexe *D.*

Liste des positions du tarif espagnol indiquant les produits originaires et en provenance de l'Italie, admis à l'importation en Espagne sur le pied de la nation la plus favorisée.

Classe I : 1, 2, 11 à 13, 16 à 19, 22, 25, 27, 28, 48, 58 à 68, 70 à 74, 76, 77 80, 81, 84, 86, 88 à 95.

Classe II : 97 à 102, 111 à 113, 115, 118 à 123, 127 à 129, 131, 133 à 139, 142 à 147, 149, 150.

Classe III : 182 à 185, 187 à 191, 194 à 199, 202 à 206, 208, 210, 215, 216 218.

Classe IV : 223, 224, 226 à 229, 243 à 251, 255, 258 à 261, 263, 264, 268 à 273, 276 à 279, 281 à 309, 311, 312, 315 à 342, 347 à 354, 357, 374 à 381, 387, 389, 399 à 408, 413 à 422, 425, 426, 430 à 432, 439, 440, 443, 444, 453, 454, 456 à 468, 471, 477, 488 à 492.

Classe V : 493 à 511, 515, 516, 523 à 555, 557 à 560, 563, 564, 568, 570 à 583, 588, 589, 593 ter, 594 à 623, 628 à 637, 640 à 643, 650, 657, 659, 664, 666 à 668, 671, 672, 674 à 676, 678, 679, 681 à 702, 710, 711, 716, 720 à 724, 726 à 728, 733, 738 à 748, 756, 773 à 782, 784.

Classe VI : 789, 790, 792 à 796, 800, 801, 803, 806, 808, 810, 812, 814 à 820, 823 à 846, 860, 862 à 865, 867 à 875, 877, 879, 880, 882, 883, 887, 890, 892, 893, 897 à 900, 903, 905 à 908, 915, 921 à 923, 925 à 931, 935, 937 à 944, 946, 948, 951, 954 à 958, 964, 967, 975 à 977, 987, 988, 992 à 994, 1001, 1007, 1008, 1016 à 1020.

Classe VII : 1025 à 1035, 1042 à 1044, 1049, 1050, 1052, 1059 à 1061, 1069 à 1076, 1082, 1085, 1087, 1094, 1098 à 1101.

Classe VIII : 1104 à 1178.

Classe IX : 1181 à 1183, 1188 à 1191, 1194 à 1213.

Classe X : 1216, 1217, 1223 à 1226, 1228, 1231 à 1277.

Classe XI : 1278 à 1282, 1285 à 1287, 1289 à 1299, 1302, 1306 à 1320.

Classe XII : 1324 à 1326, 1329 à 1331, 1335, 1336, 1343, 1344, 1348 à 1351, 1354, 1380, 1391, 1392, 1395, 1400 à 1402, 1404, 1405, 1408 à 1410, 1414 à 1418, 1420, 1422 à 1432, 1434.

Classe XIII : 1445, 1446, 1451, 1452, 1457 à 1460, 1462 à 1466, 1469, 1470, 1472 à 1477, 1480 à 1486, 1489 à 1496, 1503 à 1508, 1516 à 1522, 1524 à 1530, 1535 à 1539.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention de commerce et navigation, conclue à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Espagne, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante de la même Convention.

Addition art. 1.

1. En ce qui concerne le régime des commis-voyageurs et des échantillons les deux Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée.

2. Les sociétés commerciales, industrielles et financières, y compris les Sociétés d'assurance et les Instituts publics d'assurance sur la vie humaine, domiciliées dans les territoires de l'une des Hautes Parties contractantes et y ayant été validement constituées conformément aux lois respectives, jouiront dans le territoire de l'autre, à tout égard, du traitement accordé à la nation la plus favorisée.

Addition art. 2-3.

Il est entendu que chacune des deux Hautes Parties contractantes n'appliquera pas à l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre des surtaxes conséquentes à la dépreciation de la monnaie du Pays d'origine et de provenance des dites marchandises.

Addition art. 5.

Il est convenu qu'aux effets de l'alinéa *a*) de l'art. 5 on entend pour trafic-frontière le trafic entre des zones se trouvant le long de la frontière qui sépare le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes du territoire d'un Etat limitrophe et dont l'étendue moyenne de chaque côté de la frontière ne dépasse pas les 10 kilomètres à partir de celle-ci.

Addition art. 6.

Il reste entendu que les Hautes Parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l'article six, alinéa 1er de la Convention, ne maintiendront et n'institueront aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation à moins que cela ne soit absolument nécessaire et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionnelles qui en sont la raison.

Conformément à l'esprit de cette disposition, toute levée de prohibitions d'entrée ou de sortie actuellement existantes qui serait accordée, même à titre temporaire ou dans la mesure de contingents définis, par une des Hautes Parties contractantes aux produits d'une tierce Puissance, s'appliquera immédiatement et inconditionellement aux produits identiques ou similaires, originaires et en provenance de l'autre.

Réserve est faite de la part de l'Italie à l'égard de la prohibition d'importation concernant les vins en fûts, en dame-jeannes ou en wagons-réservoirs non considerés dans l'Annexe A à la présente Convention.

Toutefois l'Italie s'engage à permettre annuellement l'importation de l'Espagne de ces vins dans une quantité à fixer d'un commun accord. Dans les limites de cette quantité l'importation sera admise en acquittant le droit de 20 lires avec coefficient 0,5, et, en tout cas, au traitement de la nation la plus favorisée, sous ce rapport.

De même, dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes établirait des nouvelles prohibitions ou restrictions soit à l'entrée soit à la sortie, l'octroi des dérogations ou la fixation des contingents sera étudiée sur la demande de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes de façon à ne préjudicier que le moins possible aux relations commerciales entre les deux Pays.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratifications spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Madrid le quinze novembre 1923.

(L. S.) Signé: PAULUCCI DE' CALBOLI.

(L. S.) Signé: FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention de commerce et de navigation, conclue à la date de ce jour entre l'Italie et l'Espagne, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dument autorisés par leurs Gouvernements, sont tombés d'accord sur les déclarations suivantes :

1. Le Plénipotentiaire espagnol considérant que les produits sur lesquels l'Espagne pourrait accorder des faveurs spéciales aux Républiques Hispano-americaines ne sont pas compris entre ceux pour lesquels l'Italie obtient le traitement de la nation la plus favorisée n'a pas considéré nécessaire de consigner la réserve de ce traitement en faveur des dits pays.

2. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à nommer dans le délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la Convention de commerce et de navigation signé à la date de ce jour, une Commission mixte d'experts des deux Etats, dans le but de procéder d'un commun accord à l'étude des mesures qui pourraient être adoptées pour valoriser leurs exportations de certaines produits envers des Etats tiers, en évitant, sur les marchés de ces Etats, une concurrence nuisible des produits de l'une des deux Parties contre les produits similaires de l'autre et pour favoriser l'échange de matières premières entre les deux Pays et particulièrement l'importation en Italie du charbon minéral de l'Espagne à des conditions les plus favorables, ainsi que le développement des transports maritimes entre les deux Pays.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Madrid, en double expédition le quinze novembre mil neuf cent vingt-trois.

PAULUCCI DE' CALBOLI.

FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

Scambio di note.

L'Ambassadeur d'Italie à Madrid
au Président du Directoire Militaire, Ministre d'Etat.

Madrid, le 15 novembre 1923.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Conformément aux dispositions de la note « Addition, article 6 » du Protocole Final à la Convention de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Espagne, signée à la date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Italien s'engage à permettre annuellement l'importation en Italie, aux conditions visées à la note susdite, de 30.000 hectolitres de vins communs en

fûts, en damejeannes ou en wagon-réservoir, d'origine et provenance espagnole.

La répartition de cette quantité entre les exportateurs espagnols sera faite par le Gouvernement Espagnol lui même, de sorte que les douanes italiennes devront admettre l'importation de l'Espagne des vins susdits, dans les limites d'une telle quantité, sur présentation d'un certificat à delivrer par les autorités espagnoles compétentes d'après les règles qui seront fixées d'un commun accord entre les deux Gouvernement.

Il est en outre entendu que, dans le cas où l'Italie aurait à concéder à un autre Pays soumis actuellement à la prohibition d'importation des vins, le permis d'importer annuellement une quantité supérieure à celle indiquée ci-dessus, la même quantité sera concédée à l'Espagne.

J'espère que Votre Excellence voudra bien me donner l'assurance que le Gouvernement de Sa Majesté Catholique est d'accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération.

PAULUCCI DE' CALBOLI.

Le Président du Directoire Militaire, Ministre d'Etat à l'Ambassadeur d'Italie à Madrid.

Madrid, le 15 novembre 1923.

MONSIEUR L'AMBASSADEUR,

Par note d'aujourd'hui, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir que, conformément aux dispositions de la note « Addition art. 6 » du Protocole Final à la Convention de commerce et de navigation entre l'Espagne et l'Italie, signée à la date de ce jour, le Gouvernement Italien s'engage à permettre annuellement l'importation en Italie aux conditions visées à la note susdite, de 30,000 hectolitres de vins communs en fûts, en damejeannes ou en wagons-réservoir, d'origine et provenance espagnole.

Votre Excellence a bien voulu déclarer, en même temps, que la répartition de cette quantité entre les exportateurs espagnols sera faite par le Gouvernement Espagnol lui-même, de sorte que les douanes italiennes devront admettre l'importation de l'Espagne des vins susdits, dans les limites d'une telle quantité, sur présentaton d'un certificat à delivrer par les autorité espagnoles compétentes, d'après les règles qui seront fixées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

D'àpres les déclarations de Votre Excellence il est en outre entendu que, dans le cas où l'Italie aurait à conceder à un autre Pays, soumis actuellement à la prohibition d'importation des vins, le permis d'importer annuellement une quantité supérieure à celle indiquée ci-dessus, la même quantité sera concédée à l'Espagne

En prenant acte de ces déclarations, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté Catholique est d'accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

EL MARQUIS DE ESTELLA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2534.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente;

Veduto il R. decreto-legge 9 febbraio 1922, n. 335, che autorizza l'emanazione delle disposizioni previste dalla Convenzione internazionale sull'oppio, firmata all'Aja il 23 gennaio 1912:

Veduto il parere della Giunta del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per la giustizia, per le finanze, per l'economia nazionale e per le poste e i telegrafi.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dai Ministri proponenti per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, contro l'abusivo commercio di sostanze stupefacenti e della Convenzione internazionale sull'oppio firmata all'Aja il 23 gennaio 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI — CORBINO — DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 10. — GRANATA.

Regolamento.

TITOLO I.

Dell'elenco di sostanze tossiche aventi azione stupefacente.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, è approvato l'elenco (allegato A) di sostanze tossiche e preparati aventi azione stupefacente.

I provvedimenti del Ministero dell'interno che importino modificazione di tale elenco, dovranno essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TITOLO II.

Dell'autorizzazione al commercio.

Art. 2.

Chiunque intenda importare, esportare, fabbricare, vendere o comunque ritenere per vendere, o somministrare una o più delle sostanze e dei preparati indicati nello elenco annesso al presente

regolamento, deve munirsi della autorizzazione del prefetto della Provincia di residenza.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie aperte al pubblico.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere motivata e corredata dal certificato penale del richiedente e dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio con la dichiarazione che il richiedente sia produttore o commerciante di prodotti chimici medicinali

Per l'autorizzazione alle farmacie di istituti ospitalieri le quali non siano aperte al pubblico basta presentare la domanda motivata da cui risulti che le sostanze e i preparati predetti servono esclusivamente per i bisogni dei rispettivi istituti.

La Prefettura, fatti i debiti accertamenti, provvede in caso di accoglimento della domanda, al rilascio di una tessera di autorizzazione conforme al modello B) annesso al presente regolamento e prende nota dell'autorizzazione stessa in un registro speciale nel quale sono riportati, con la data del provvedimento, il nome, cognome, domicilio e la natura del commercio delle persone autorizzate; e, per le farmacie di istituti ospitalieri non aperte al pubblico il nome e la sede degli istituti medesimi.

L'autorizzazione è sempre revocabile.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 4.

In caso di cessazione dell'azienda o di trasferimento di essa in altra Provincia, la tessera di autorizzazione, deve essere restituita alla Prefettura che ha provveduto al rilascio.

TITOLO III.

Dell'importazione, esportazione e transito delle sostanze stupefacenti.

Art. 5.

L'importazione, l'esportazione e il transito delle sostanze e dei preparati riportati nell'elenco annesso al presente regolamento possono effettuarsi soltanto per le dogane di prim'ordine.

La spedizione in cauzione di tali sostanze e preparati da una dogana all'altra, non è consentita che nel caso di transito, salvo i trasporti dalla dogana di frontiera a quella interna autorizzata all'introduzione della merce.

Art. 6.

Il permesso d'importare le sostanze e i preparati in oggetto è dato dal Ministero dell'interno esclusivamente alle persone munite della tessera di autorizzazione a norma dei precedenti articoli 2 e 3 e ai direttori responsabili delle farmacie aperte al pubblico.

Art. 7.

Per ottenere il permesso di importazione deve essere fatta di volta in volta domanda al Ministero dell'interno per il tramite della Prefettura della Provincia di residenza.

La domanda deve contenere:

a) il nome e cognome o ditta del richiedente o il nome dell'istituto ospitaliero richiedente;

b) la quantità e qualità della sostanza e dei preparati da importare, i caratteri esterni del collo nel quale sono contenuti, e la provenienza (nome del mittente e località);

c) la dogana per la quale l'importazione deve effettuarsi ed eventualmente la dogana di frontiera dalla quale la merce dovrà essere inoltrata, con le cautele della bolletta a cauzione, alla dogana di arrivo definitivo;

d) il Comune, la strada e il numero civico dove è situato l'esercizio al quale il prodotto è destinato;

e) la lavorazione alla quale è destinata la sostanza nel caso in cui questa non debba essere messa in vendita nello stato in cui è importata;

f) le indicazioni relative alla tessera di autorizzazione di cui al precedente art. 3 o alla farmacia di cui il richiedente è direttore responsabile.

Le domande sono trasmesse al Ministero dell'interno dal Prefetto, previ gli opportuni accertamenti, con motivato parere.

Art. 8.

Il Ministero dell'interno concede il permesso, pel tramite della Prefettura, mediante il rilascio di un certificato di importazione conforme al modello C) annesso al presente regolamento, dandone contemporaneamente avviso alla dogana presso la quale deve effettuarsi l'importazione nonchè alla dogana di primo arrivo della merce dall'estero.

I provvedimenti del Ministero dell'interno sono definitivi.

Art. 9.

La dogana, dietro presentazione del permesso d'importazione e non prima di aver ricevuto dal Ministero dell'interno l'avviso della concessa autorizzazione di cui al precedente articolo 8, procede allo sdoganamento della merce ed assicura i colli nei quali essa è contenuta con bollo a piombo.

La dichiarazione di sdoganamento oltre le indicazioni prescritte dalla legge doganale, deve contenere quella del Comune, della via e del numero civico del locale a cui è destinato il prodotto.

Tanto sulla matrice che sulla figlia della bolletta di sdoganamento la dogana deve indicare la data e il numero del certificato ministeriale di autorizzazione, il quale deve rimanere alligato alla matrice.

La dogana deve inoltre informare dell'introduzione della merce il Prefetto della Provincia di destinazione citando nella comunicazione gli estremi del certificato ministeriale che autorizza l'importazione.

Art. 10.

In caso di importazione di materie prime (oppio grezzo e officinale, foglie di coca e canape indiana) debbono essere prelevati dalla dogana per ciascuna sostanza tre distinti campioni.

Ciascun campione dovrà essere di grammi quaranta per l'oppio, di grammi trecento per le foglie di coca e di grammi cinquanta per la canape indiana.

Di tali campioni due debbono essere trasmessi al Ministero dell'interno e uno consegnato al destinatario della sostanza, il quale deve tenerne conto nel registro di carico e scarico di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Quest'ultimo campione seguirà la spedizione della partita e ne sarà fatto cenno nella bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 11.

Il prelevamento e la spedizione dei detti campioni sono fatti a spese dell'interessato.

Art. 11.

Insieme con la bolletta di sdoganamento la dogana rilascia all'importatore una bolletta di accompagnamento nella quale debbono essere riportati il numero, la data e le altre indicazioni della bolletta di sdoganamento.

Devono inoltre esservi riassunte le disposizioni contenute nell'articolo seguente e deve essere altresì indicato, con riguardo alla distanza, alla viabilità ed ai mezzi di trasporto, il termine entro il quale la bolletta dovrà essere restituita alla dogana con le attestazioni prescritte nel seguente articolo.

La bolletta di accompagnamento deve, unita agli altri documenti di viaggio, seguire la merce fino a destinazione.

Art. 12.

L'arrivo a destinazione delle sostanze e dei preparati deve risultare da attestazione che il destinatario deve fare apporre sulla bolletta di accompagnamento dall'autorità finanziaria (dogana, magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa, comandi della guardia di finanza) o, in mancanza di questa dall'autorità municipale del luogo.

L'intervento di tali autorità deve essere richiesto di volta in volta dal destinatario stesso.

Fino a che l'autorità finanziaria o municipale non abbia accertata l'introduzione delle sostanze e dei preparati nel locale di destinazione indicato sulla bolletta di accompagnamento, deve essere conservato intatto il bollo a piombo apposto ai colli all'atto dello sdoganamento.

La firma del funzionario che rilascia l'attestazione di arrivo deve essere autenticata col bollo di ufficio.

La bolletta di accompagnamento, munita della detta attestazione, deve essere restituita alla dogana entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 11

Trascorso il termine perentorio assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita munita dell'attestazione di cui sopra, la dogana redige processo verbale, informandone contemporaneamente la Prefettura della Provincia in cui risiede il destinatario della merce.

Art. 13.

Con l'osservanza delle norme che precedono l'importazione delle sostanze e di preparati potrà effettuarsi anche a mezzo di pacchi postali con valore dichiarato.

I pacchi contenenti tali sostanze e preparati e non destinati a persone autorizzate potranno essere rispediti alla origine quando il contenuto sia stato regolarmente indicato nella dichiarazione; in caso contrario dovranno essere sequestrati e la dogana dovrà redigere il processo verbale per il contrabbando e per la violazione della legge 18 febbraio 1923, n. 396 informandone contemporaneamente la Prefettura della Provincia nella quale risiede il destinatario della merce.

Art. 14.

Per l'esportazione delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente regolamento le persone autorizzate a norma dei precedenti articoli 2 e 3, nonchè i direttori responsabili delle farmacie aperte al pubblico debbono rivolgere domanda al Ministero dell'interno per il tramite della Prefettura della Provincia di residenza.

La domanda deve indicare:

a) il nome, cognome e ditta del richiedente;

b) la quantità e la qualità delle sostanze e dei preparati e i caratteri esterni del collo nel quale sono contenuti;

c) il nome, cognome e residenza del destinatario;

d) lo scopo dell'esportazione;

e) le indicazioni relative alla tessera di autorizzazione di cui al precedente art. 3 o alla farmacia di cui il richiedente è direttore responsabile;

f) il mezzo di spedizione (per ferrovia, per pacco postale, per vettura, ecc.) e la dogana presso la quale l'esportazione deve effettuarsi.

Nel caso in cui la merce sia destinata in Paesi la cui legislazione prescriva limitazioni allo smercio delle sostanze in oggetto deve alligarsi all'istanza il nulla osta all'importazione delle autorità del luogo di destinazione.

Le domande, sono dalla Prefettura trasmesse al Ministero dell'interno, previ i dovuti accertamenti, con motivato parere.

Art. 15.

Il Ministero dell'interno concede il permesso, pel tramite della Prefettura, mediante il rilascio di un certificato di esportazione conforme al modello *D*, annesso al presente regolamento, dandone contemporaneamente avviso alla dogana presso la quale dovrà effettuarsi la esportazione.

Tale certificato deve essere esibito dallo speditore, insieme coi pacchi contenenti la merce, agli uffici postali o agli scali ferroviari, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce lungo il trasporto, perchè sia presentato insieme a questa alla dogana presso la quale dovrà effettuarsi l'esportazione.

I pacchi postali debbono essere spediti in assicurazione.

La dogana, accertata la precisa rispondenza della merce secondo i dati contenuti nel certificato di esportazione e nell'avviso ministeriale di concessione del permesso, rilascia la merce compilando la bolletta di uscita e dà avviso dell'avvenuta spedizione alla competente Prefettura, citando i dati della bolletta emessa.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di esportazione la dogana deve indicare la data e il numero del certificato ministeriale di esportazione, il quale deve rimanere alligato alla matrice.

Per giustificare lo scarico dai propri registri la ditta avrà cura di ritirare la bolletta doganale di esportazione e, ove questa debba seguire la merce, la dogana rilascerà all'uopo un certificato attestante l'avvenuta esportazione.

Trascorso il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso del permesso ministeriale di esportazione, la dogana è tenuta, nel caso in cui la merce descritta nell'avviso stesso non le sia stata presentata, a darne comunicazione alla Prefettura competente.

I provvedimenti del Ministero dell'interno sono definitivi.

Art. 16.

Per il transito nel Regno delle sostanze e dei preparati indicati nella tabella annessa al presente regolamento occorre il permesso del Ministero dell'interno.

La domanda per ottenere tale permesso, quando la merce sia destinata in paesi la cui legislazione prescriva limitazione allo smercio delle sostanze in oggetto, deve essere corredata del *nulla osta* all'importazione delle autorità del luogo di destinazione.

Il permesso di transito deve essere alligato ai documenti di viaggio e seguire la merce dalla dogana di entrata nel Regno a quella di uscita.

I pacchi postali debbono essere spediti in assicurazione.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta a cauzione, la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito, il quale deve essere trattenuto dalla dogana di uscita per essere allegato alla bolletta figlia quando questa viene restituita alla dogana di entrata.

Avvenuto lo scarico della cauzione e lo scambio della bolletta figlia con la matrice, la dogana di partenza dà avviso dell'avvenuto scarico alla competente Prefettura.

Pel caso di mancato scarico totale o parziale valgono le norme generali della legge doganale, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalla legge 18 febbraio 1923, n. 396 e dal presente regolamento.

I provvedimenti del Ministero dell'interno sono definitivi.

Art. 17.

Le garanzie da offrire per ottenere la bolletta di cauzione per il transito nel Regno delle sostanze in oggetto sono ragguagliate al massimo delle somme stabilite per le multe per contrabbando dalla legge doganale, aggiunte al massimo di quelle stabilite dalla legge 18 febbraio 1923, n. 396, salvo quelle maggiori cautele e formalità che il Ministero dell'interno credesse di esigere caso per caso.

Art. 18.

Nessuna spedizione in transito delle sostanze e preparati indicati nell'annesso elenco può essere fatta in esenzione di visita, quand'anche il trasporto si effettuasse col mezzo della ferrovia.

Per tali spedizioni deve presentarsi la dichiarazione scritta secondo il disposto della legge doganale.

Art. 19.

Sono vietati il transito e l'importazione e l'esportazione dell'oppio preparato.

Per oppio preparato si intende il prodotto dell'oppio grezzo ottenuto da una serie di operazioni speciali, ed in ispecie dalla dissoluzione, ebollizione, concentrazione a secco e fermentazione aventi per scopo la trasformazione dell'oppio in estratto atto al consumo.

Nell'oppio preparato vanno compresi anche le scorie e gli altri residui dell'oppio da fumare.

Art. 20.

Per l'importazione e l'esportazione delle sostanze e dei preparati indicati nella tabella annessa al presente regolamento gli Istituti scientifici dipendenti dallo Stato, Provincie, Comuni o Enti morali debbono rivolgere domanda direttamente al Ministero dell'interno.

In caso di importazione la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione del direttore dell'istituto che assume la responsabilità dell'impiego a scopo scientifico della merce da importare.

TITOLO IV.

Del registro di carico e scarico.

Art. 21.

Le persone autorizzate a norma dei precedenti articoli 2 e 3, nonchè le farmacie aperte al pubblico sono obbligate a tenere un registro di carico e scarico in conformità del modello *E* annesso al presente regolamento, nel quale, senza alcuna lacuna, cancellatura o aggiunta deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati in oggetto.

Tale registro, che sarà provveduto a spese degli interessati, deve essere vidimato dal sindaco e portare nella prima pagina gli estremi della tessera di riconoscimento o, per le farmacie, della data di autorizzazione e del nome del titolare.

Al registro debbono essere alligati tutti i documenti giustificativi delle singole partite di carico e scarico.

I registri e relativi allegati debbono essere conservati per la durata di anni tre.

Art. 22.

In caso di produzione delle sostanze in oggetto e di preparazioni farmaceutiche e di specialità medicinali deve riportarsi nel registro l'indicazione dell'operazione eseguita, della quantità di sostanza usata e della quantità del prodotto ricavato dall'operazione, giustificando le eventuali differenze.

Art. 23.

I farmacisti, nel registrare a norma dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, le prescrizioni sanitarie e le ripetizioni delle stesse nel copia ricette, debbono sottolineare in modo evidente le sostanze e i preparati, coi relativi dati, com-

presi nell'elenco annesso al presente regolamento, e riportare, mese per mese, nel registro di carico e scarico, il consumo totale di ciascuna delle sostanze stesse, giustificando tutte le eventuali perdite.

Art. 24.

Tutte le persone obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico debbono trasmettere semestralmente alla Prefettura della Provincia di residenza i dati riassuntivi del movimento di entrata e di uscita delle sostanze.

Le farmacie debbono trasmettere i dati riassuntivi annualmente.

TITOLO V.

Della vendita.

Art. 25.

La vendita o cessione anche a titolo gratuito delle sostanze e dei preparati di cui alla tabella *A*) annessa al presente regolamento deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli 2 e 3 nonchè alle farmacie aperte al pubblico ed a quelle degli istituti ospitalieri non aperte al pubblico soltanto in base a richiesta scritta, la quale deve riferirsi esclusivamente alle sostanze e preparati di cui alla detta tabella.

Art. 26.

Le richieste scritte di cui all'articolo precedente debbono essere vidimate dal sindaco per le persone autorizzate a termini degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, in base alla esibizione della tessera di autorizzazione, e il venditore deve rilasciare all'acquirente una fattura di vendita la quale, oltre le consuete indicazioni di carattere commerciale, deve contenere la indicazione della data della richiesta.

L'acquirente deve rilasciare al venditore ricevuta nella quale siano riportate la qualità e quantità esatta della merce venduta o ceduta.

Sono escluse dall'obbligo della vidimazione le richieste:

a) degli istituti scientifici, le quali debbono però essere accompagnate dalla dichiarazione del direttore che le sostanze verranno impiegate a scopo scientifico;

b) dei direttori responsabili delle farmacie aperte al pubblico i quali debbono indicare nella domanda la data del decreto di autorizzazione all'apertura della farmacia;

c) dei direttori delle farmacie annesse a istituti ospitalieri e non aperte al pubblico, le quali richieste debbono essere accompagnate dalla dichiarazione del direttore dell'istituto attestante che le sostanze verranno impiegate a scopo curativo nell'interno dell'ospedale.

Art. 27.

Salve le disposizioni dell'art. 30, le prescrizioni sanitarie che comprendono una o più delle sostanze indicate nell'annessa tabella *A*) o preparati contenenti le sostanze stesse in dosi superiori alle minime dalla tabella medesima stabilite, debbono essere redatte in conformità delle norme dell'art. 5 della legge 18 febbraio 1923, n. 396 e dell'art. 48 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e portare inoltre la data e l'indicazione dell'uso specifico del medicinale prescritto.

Le prescrizioni di cui al precedente comma devono essere trattenute dal farmacista che le spedisce, al quale è fatto divieto di darne copia all'acquirente.

Dall'obbligo dell'indicazione dell'uso specifico del medicinale prescritto sono esenti le prescrizioni ad uso collettivo di istituti di cura, purchè sieno munite del visto del direttore dell'istituto il quale assume la responsabilità della somministrazione.

Art. 28.

Le prescrizioni di cui all'articolo precedente sono valide soltanto per una spedizione e per il quantitativo in esse indicato, a meno che la ripetizione non sia tassativamente prescritta dal sanitario con la determinazione del numero massimo delle spedizioni e dell'intervallo tra una spedizione e l'altra.

Art. 29.

Le prescrizioni sanitarie ad uso di ambulatori debbono essere redatte in conformità del primo comma dell'art 27 ed essere accompagnate da una dichiarazione del direttore dell'ambulatorio dalla quale risulti che le sostanze sono destinate all'ambulatorio medesimo e che egli si assume la responsabilità dell'uso.

Art. 30.

Nei casi di urgenza i farmacisti sono autorizzati alla somministrazione di preparazioni farmaceutiche officinali che contengono sostanze in oggetto purchè queste sieno in quantità non superiori a quella massima stabilita per ogni dose nella colonna prima della tabella XII della Farmacopea ufficiale.

Tutte le predette somministrazioni sono fatte sotto la personale responsabilità del farmacista, il quale è tenuto ad accertarsi dell'urgenza del caso e che il medicinale sarà impiegato a scopo terapeutico e deve riportarle nel registro copia ricette con l'indicazione del nome, cognome e domicilio dell'acquirente.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 31.

La cultura nel Regno del papavero (*papaver sonniferum, glabrum e album*) non può aver luogo che a seguito di speciale autorizzazione del Ministero dell'interno il quale, nel concederlo, determinerà di volta in volta, d'accordo col Ministero dell'economia nazionale, le condizioni e le garanzie a cui è subordinata la concessione stessa.

Ai contravventori si applicano le pene di cui all'art. 1 della legge 1° febbraio 1923, n. 396.

Art. 32.

E' vietata la spedizione delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente regolamento sotto forma di campioni a mezzo di posta lettera.

Art. 33.

Le specialità medicinali contenenti le sostanze di cui alla tabella *A*) in dosi superiori a quelle indicate nella tabella stessa debbono portare una lista colorata con la scritta: « sottoposta alle disposizioni della legge 18 febbraio 1923, n. 396 ».

Art. 34.

I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di cui all'art. 8 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sono emessi dall'autorità di pubblica sicurezza che ebbe a rilasciare la licenza o autorizzazione di apertura.

Art. 35.

In caso di tentata importazione o esportazione in contrabbando delle sostanze indicate nell'elenco annesso al presente regolamento si applicano le disposizioni della legge doganale sul contrabbando compresa la confisca dei mezzi di trasporto, senza pregiudizio delle pene stabilite dall'art. 1 e 2 della legge 18 febbraio 1923, n. 396.

Art. 36.

Salva sempre l'applicazione delle pene di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, le contravvenzioni agli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e degli allegati, sono punite con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata e l'autorità amministrativa può aggiungere la chiusura della farmacia per un tempo non superiore ai 30 giorni e il ritiro della tessera di autorizzazione di cui al precedente art. 3.

Art. 37.

I prodotti sequestrati alle dogane o confiscati a norma dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sono messi a disposizione del Ministero dell'interno, il quale ne curerà la distribuzione gratuita alle farmacie di istituti di beneficenza eretti in Ente morale, in rapporto al fabbisogno dell'anno.

Tale disposizione si applica anche ai prodotti sequestrati dalle dogane o comunque confiscati anteriormente alla legge 18 febbraio 1923, n 396.

Art. 38.

I verbali delle contravvenzioni sono comunicati all'autorità giudiziaria esclusivamente pel tramite della Prefettura.

Art. 39.

Chiunque alla data di pubblicazione del presente regolamento sia in possesso per qualsiasi titolo delle sostanze e preparati indicati nell'elenco annesso al presente regolamento deve entro il 1° febbraio 1924 farne denunzia alla Prefettura della Provincia di residenza, specificando la quantità e qualità delle sostanze e preparati e la ragione del possesso. Deve inoltre denunziare la quantità e qualità delle sostanze e preparati ordinati e non ancora ricevuti.

Entro lo stesso periodo deve chiedere l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, o, qualora non intenda munirsi di tale autorizzazione, procedere alla vendita delle sostanze e dei preparati, informando la Prefettura del nome, cognome o ditta e indirizzo dell'acquirente.

Analoga denuncia devono fare i farmacisti i quali sono tenuti a prendere subito nota delle sostanze e dei preparati in parola nel registro di carico e scarico, nonchè gli istituti di cura, gli ambulatori privati e gli istituti scientifici i quali debbono unire la dichiarazione del direttore che si assume la responsabilità della somministrazione e dello impiego delle sostanze.

Ai contravventori si applicano le pene di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1923, n. 396.

Tabella *A*.

Elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente.

(Art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396).

1. Oppio grezzo, sia in polvere o granulare o mescolato con materie neutre.
2. Oppio officinale, sia in polvere o granulare o mescolato con materie neutre.
3. Estratto di oppio molle o secco.
4. Estratto di oppio polvere, cloridrato degli alcaloidi grezzi (pantapon e similari).
5. Morfina narcotina e gli altri alcaloidi dell'oppio (eccetto la codeina, la narceina, la papaverina, la tebaina e la dionina) sali e derivati.
6. Le preparazioni officinali e non officinali dell'oppio (escluso il laudano) compresi i rimedi detti antiopium contenenti morfina in proporzione superiore al 0.20%
7. Eroina o diacetilmorfina cloridrato e sue preparazioni contenenti più del 0.10% di eroina.
8. Peronina o benzoilmorfina cloridrato e sue preparazioni contenenti più del 0.10% di peronina.
9. Foglio di coca (Erytroxilon coca (Lam) Perù - Bolivia) e varietà Burk (Giava)
10. Estratto di coca idroalcoolico e fluido.
11. Cocaina o metilbenzolecgonina e gli altri alcaloidi delle foglie di coca, loro sali e derivati, nonchè le altre preparazioni officinali e non officinali contenenti cocaina in proporzione superiore al 0.10%.
12. Ecgonina prodotto base per la preparazione industriale della cocaina e di altri prodotti sintetici aventi azione stupefacente.
13. Canape (cannabis sativa L. var. indica).
14. Estratto di canape indiana idroalcoolico.

ANNOTAZIONI.

A) La codeina, la narceina, la papaverina, la tebaina e la dionina, nonchè i loro sali e derivati e le preparazioni contenenti più del 0.10% dei detti prodotti sono compresi nella presente tabella ai soli effetti dell'osservanza delle disposizioni del regolamento che si riferiscono alla importazione e all'esportazione.

B) Le preparazioni officinali e non officinali contenenti un equivalente in morfina in proporzione inferiore al 0.20% e un equivalente in eroina peronina o cocaina in proporzione inferiore al 0.10% non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

MODELLO *B*.

TESSERA di riconoscimento e autorizzazione agli effetti della legge 18 febbraio 1923, n. 396, e del regolamento. . . . . . .

FOTOGRAFIA

firmata dal titolare col bollo a secco della Prefettura

N. . . . d'ordine

PREFETTURA DI . . . .

Tessera di riconoscimento e di autorizzazione

Rilasciata al Sig. . . . .
nato a . . . . *l'anno* . . . . *iscritto*
alla Camera di Commercio di . . . .
come esercente . . . . *dell'anno* . . . . .
. . . .

Si autorizza a produrre, a commerciare ed a vendere le sostanze stupefacenti e i relativi preparati di cui allo elenco indicato nell'articolo 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, e alla tabella A) *annessa al regolamento* . . . . (data e numero del regolamento), *sotto l'osservanza delle formalità da questo stabilite.*

Dato a . . . .

(bollo) **Il Prefetto**

Si rinnova l'autorizzazione per l'anno . . . .

Data . . . .

(bollo) **Il Prefetto**

Per i direttori di farmacie di istituti ospitalieri non aperte al pubblico.

N. . . . d'ordine

PREFETTURA DI . . . .

Tessera di riconoscimento e di autorizzazione

Rilasciata al Sig. . . . .
nato . . . . *l'anno* . . . . . *quale*
direttore della farmacia annessa all'istituto ospitaliero di . . . .

Si autorizza a tenere, esclusivamente pei bisogni dell'istituto medesimo, le sostanze stupefacenti e i relativi preparati di cui all'elenco indicato dall'articolo 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, e alla tabella A) *annessa al regolamento* . . . . . . (data e numero del regolamento), *sotto l'osservanza delle formalità da questo stabilite.*

Data . . . .

(bollo) **Il Prefetto**

N. . . . .

Ministero dell'interno

Vista la domanda del sig. (a) . . . .
fornito della tessera (b) . . . .
. . . .
Visto il nulla osta del Prefetto di . . . .
. . . *in data* . . . .
si autorizza l'importazione nel Regno a scopo di (c) . . . . . .
a mezzo di (d) . . . .
di . . . . (e) . . . .
fornito dalla ditta (f) . . . . .
. . . .
La merce sarà importata nel Regno attraverso la dogana di . . . .

Roma, addì . . . . . .

pel MINISTRO

(a) Nome, cognome e qualità del richiedente.
(b) Data della tessera e Prefettura che l'ha rilasciata.
(c) Specificare lo scopo anche se l'importazione sia chiesta da farmacie di istituti ospitalieri non aperte al pubblico.
(d) Pacco postale, cassa ecc.
(e) Denominazione e quantità della merce.
(f) Nome e residenza della ditta fornitrice.

N. . . . .

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Convenzione internazionale per l'oppio 1912.

Certificato di autorizzazione ministeriale alla importazione.

Si certifica che il Ministro dell'interno quale Ministro incaricato della esecuzione della legge sulla importazione delle droghe nocive a norma della Convenzione internazionale 1912 *per l'oppio, ha approvata l'importazione da parte del sig.* . . . .
. . . (a) . . . .
di . . . . (e) . . . .
. . . . . *da* . . . . . . (f) . . . .
alle seguenti condizioni . . . .
. . . .
Si dichiara che la merce suddetta è importata per . . . .

Roma, addì . . . . . .

D'ordine del MINISTRO

(bollo)

Da trasmettersi alla ditta esportatrice a cura del richiedente.

MODELLO C.

N. . . . .

Ministero dell'interno

Si autorizza il Sig. . . . . .
. . . .
fornito della tessera di autorizzazione rilasciata dal Prefetto di
. . . .
in data . . . . *n.* . . . . .
a ritirare direttamente a mezzo del suo rappresentante Sig. . . . .
. . . .
dalla dogana di . . . .
N. . . . *colli del peso complessivo di kg.* . . . . . . *contenente*
. . . .
. . . .
provenienti dal Sig. . . . . . .
da . . . .
La presente autorizzazione è valida per una sola importazione e per la durata di sei mesi.

Roma, addì . . . . . .

pel MINISTRO

(bollo)

Da ritirarsi dalla dogana alla consegna della merce.

MODELLO *D*.

N. . . . .

Ministero dell'interno

Vista la domanda del sig. (a) . . . .
fornito della tessera (b) *N.* . . . .
Visto il permesso di importazione rilasciato dal Governo . . . *in data* . . . .
si autorizza l'esportazione di (c) . . . .
a mezzo di . . . .
diretto alla ditta . . . .
La spedizione verrà effettuata allo scalo ferroviario di . . . .

Roma, addì . . . . . .

pel MINISTRO

(bollo)

(a) Nome, cognome e qualità del richiedente.
(b) Numero e data della tessera e Prefettura che l'ha rilasciata.
(c) Denominazione e quantità della merce.

N. . . . .

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Convenzione internazionale per l'oppio 1912.

Certificato di autorizzazione ministeriale alla esportazione.

Si ***certifica*** *che* ***il Ministro*** *dell'interno quale Ministro* ***incaricato della*** *esecuzione della legge sulla* ***importazione delle*** *droghe nocive a norma della* ***convenzione*** *internazionale per l'oppio.*
Visto ***il permesso d'importazione*** *rilasciato dal Governo* . . . .
in data . . . .
ha approvato l'esportazione da parte del signor (a) . . . .
di (c) . . . .
diretta alla ditta . . . .
in . . . . *mediante* . . . . *portante i contrassegni.*

Roma, addì . . . . . .

D'ordine del MINISTRO

(bollo)

Da consegnarsi al richiedente per la trasmissione.

N. . . . . .

Ministero dell'interno

Si autorizza il Sig. . . . .
fornito della tessera di ***autorizzazione*** *rilasciata dal* ***Prefetto di*** . . . .
in data . . . . *n.* . . . . .
a esportare ***presentandoli*** *direttamente a mezzo del suo* ***rappresentante*** *sig.* . . . .
N. . . . . . . *colli* ***contenenti*** (c) . . . .
portante i contrassegni . . . .
e diretti a . . . . *a* . . . .
La presente ***autorizzazione è valida*** *per una* ***sola esportazione e*** *per la durata* ***di sei mesi.***

Roma, addì . . . . . .

pel MINISTRO

(bollo)

Da ritirarsi dall'ufficio che esegue la spedizione.

MODELLO *E*.

Registro del movimento di entrata e di uscita dei prodotti stupefacenti indicati nell'elenco. . . . .

Numero d'ordine delle operazioni	Data	Morfina e sali (a) — Luogo di provenienza, ditta fornitrice indicazione, dei documenti e fatture comprovanti l'acquisto	Entrata — Quantità	USCITA			Totale	*Annotazioni*
				per somministrazioni dirette al pubblico in base a ricette mediche e nei casi d'urgenza — grammi	per trasformazioni in preparati farmaceutici non rientranti nella tabella *A* — grammi	per trasformazioni in preparati farmaceutici rientranti nella tabella *A* — grammi (b)		

(a) Ogni foglio va intestato ad un gruppo di sostanze dell'elenco.
(b) Le quantità indicate in questa colonna vanno riprodotte per lo scarico definitivo nel foglio riferentesi in particolare alle preparazioni stesse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2538. Provvedimenti per le finanze locali.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sul Regio decreto che reca provvedimenti per le finanze locali.

SIRE,

Un problema che, da tempo, si impone alla attenzione del Governo è quello riflettente la sistemazione della finanza locale.

Le condizioni di bilancio delle Provincie e dei Comuni, divenute gravi durante e dopo la guerra, avevano consigliato provvedimenti numerosi, adottati in via d'urgenza, in attesa che un organico riassetto potesse darsi alla finanza locale.

Constatò l'attuale Governo — all'inizio dei suoi poteri — che per il succedersi dei vari provvedimenti transitori e per la eccessiva libertà lasciata nel campo di alcuni tributi, segnatamente in quello delle sovraimposte, si erano spinte le tassazioni a misure insopportabili, talvolta confiscatrici, senza che si fosse curata energicamente la riduzione delle spese gravanti sui bilanci dei Comuni e delle Provincie.

Richiamata, anzitutto fin dai primi di dicembre del 1922, la vigilanza dei prefetti su questa imprescindibile necessità della falcidia negli oneri di bilancio, iniziò quindi il Governo l'opera diretta a contenere le entrate nei limiti che fossero sopportabili dai contribuenti. E si ebbero così: il Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 419, che fissava limiti insormontabili alle eccedenze di sovraimposta e il decreto 5 aprile 1923, n. 826, che precluse la facoltà di aumentare la tassa di famiglia e quella sul valore locativo.

Doveva quindi iniziarsi l'opera di riassetto, da svolgersi in modo tale che, pur meglio regolando l'onere da addossare ai contribuenti e pur dando requie all'economia del Paese soffocata dal peso di questi oneri, consentisse agli Enti locali di non risentire, troppo bruscamente, da un insieme di provvedimenti insieme adottati, l'effetto del passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

E si è avviata quest'opera di riordinamento coi provvedimenti contenuti nel presente decreto, e con quelli già sottoposti all'Augusta firma di Vostra Maestà, concernenti il riassetto dei dazi di consumo.

Il complesso dei provvedimenti compresi nel decreto si inizia con una norma diretta a mantenere ancora invariati, fino a nuova disposizione, alcuni tributi, per i quali, l'enunciato concetto di gradualità nella riforma non consiglia, per ora, innovazioni. Si comprendono tra l'altro, in questa parte, le sovraimposte fondiarie, la tassa di famiglia e quella sul valore locativo per i quali tributi restano fermi i provvedimenti di blocco adottati coi decreti 18 febbraio e 5 aprile 1923, finchè la revisione degli estimi fondiari, ora in corso, la revisione degli imponibili fabbricati e la istituenda imposta complementare di Stato, non consentiranno di assidere su nuove basi la imposizione statale e quella locale in siffatto campo.

L'art. 2 contiene norme per la sovraimposta comunale e provinciale alla ricchezza mobile nel senso che la facoltà di tale sovraimposizione debba cessare col 1° gennaio 1925 riducendosi a metà pel 1924.

In relazione alla proposta abolizione della sovraimposta alla ricchezza mobile si propone la istituzione di una imposta comunale sulle industrie soggette ad addizionali da parte della Provincia, che dovrà sostituire, perfezionandola e rendendo più elastica, l'attuale tassa di esercizio e rivendita.

Bisogna tenere presente che la tassa di esercizio aveva dato luogo ad inconvenienti non lievi, e a sperequazioni di tributo tra esercizio ed esercizio, dipendenti dal criterio seguito dal Comune per la valutazione della importanza di ciascuno di essi, oltrechè ad eccessi di tassazione per l'incentivo lasciato alle amministrazioni locali di gravare la mano sopra questo o quell'esercizio.

Di qui la sostituzione alla tassa di esercizio di un tributo più organico, di stretta connessione con la imposta mobiliare e commisurato al reddito industriale e commerciale soggetto alla imposta stessa in modo da garantire l'applicazione regolare del tributo secondo la effettiva importanza industriale e commerciale dell'esercizio desunta questa da un indice tratto dall'accertamento del reddito di ricchezza mobile stabilito dalla agenzia delle imposte.

Il predetto tributo comunale può applicarsi soltanto ai contribuenti che dalla loro industria o commercio o professione ritraggano un reddito non inferiore a L. 2000.

Ora è stato considerato che questo minimo di reddito, richiesto per l'applicazione del tributo, non consentirà di trarre da questo un sufficiente provento ai Comuni più piccoli, segnatamente ai Comuni rurali, nei quali è modesta la entità dei redditi professionali, commerciali e industriali, ond'è che ad ovviare questo inconveniente viene istituita, con l'art. 8, una tassa di patente, graduata in 7 classi, ed applicabile a colui che esercita una industria, commercio, arte o professione dalla quale ritragga un reddito inferiore a L. 2000 o non sia ancora accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Con gli articoli 9, 10 e 11 viene istituito, a favore delle Provincie e dei Comuni, uno speciale contributo annuo a carico di Enti e persone che in dipendenza dell'esercizio del loro commercio o della loro industria o per altri motivi, determinano un più intenso logorio delle strade provinciali e comunali.

L'assetto del tributo è regolato dal decreto solo nella sua struttura generale, rimandandosi ai regolamenti, che devono essere deliberati dai Comuni e dalle Provincie, di stabilire le norme concrete di applicazione e di riparto tra i contribuenti, riservata però, nella formazione di tali regolamenti, una larga ingerenza al Ministero delle finanze in sede di omologazione dei medesimi, al fine di reprimere eventuali eccessi ed abusi.

Con l'art. 12 viene abolita, a far tempo dal 1° gennaio 1924, la tassa sulle aree fabbricabili, che all'atto pratico, ha risposto solo di rado allo scopo per cui venne istituita, e, con la stessa decorrenza è data facoltà ai Comuni ed alle Provincie di istituire contributi di miglioria diretti a colpire l'incremento di valore dei beni stabili per effetto della esecuzione di opere pubbliche che abbiano concorso a determinare l'incremento stesso.

Ai Comuni ed alle Provincie che non intendano di applicare i contributi di miglioria con la tassazione dell'incremento di valore degli stabili, viene consentito con l'art. 16 di applicare i contributi stessi sotto forma di concorso nella spesa sostenuta per la esecuzione dell'opera pubblica che ha concorso a determinare l'incremento di valore e fino ad un terzo del costo dell'opera.

Con l'art. 21 viene data facoltà ai Comuni di elevare le attuali aliquote percentuali della tassa sugli esercizi di vendita delle bevande alcooliche e vinose mentre, con l'art. 22, si intende disciplinare in modo uniforme per tutto il Regno la tassa di soggiorno.

Con gli articoli 23 e 24, infine, si provvede ad unificare per tutti i tributi comunali e provinciali il procedimento contenzioso.

L'insieme dei provvedimenti decretati, nella gradualità di loro applicazione, avviano al definitivo razionale riassetto della finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti i Regi decreti-legge 7 aprile 1921, n. 374; 19 novembre 1921, n. 1724, e 23 ottobre 1922, n. 1388;

Visti i Regi decreti, emessi in virtù dei pieni poteri, 18 febbraio 1923, n. 419, e 5 aprile 1923, n. 826;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata, per i comuni e le provincie, con effetto dal 1° gennaio 1924 — e fino a nuove disposizioni legislative — la facoltà di applicare i tributi contemplati dai Regi decreti 7 aprile 1921, n. 374, 19 novembre 1921, n. 1724, e 23 ottobre 1922, n. 1388, secondo le norme stabilite dai decreti stessi, salve le modificazioni portate dal presente decreto, e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni dei Regi decreti 18 febbraio 1923, n. 419, e 5 aprile 1923, n. 826.

Restano escluse da questa proroga le disposizioni concernenti i dazi di consumo.

Art. 2.

La facoltà dei comuni e delle provincie di applicare la sovraimposta sui redditi di ricchezza mobile secondo le norme del decreto 23 ottobre 1922, n. 1388, è limitata, per l'anno 1924 alla misura massima del 5 % per ogni lira di imposta erariale e per ciascuno degli Enti predetti, con divieto

di applicare la sovraimposta stessa sui redditi di ricchezza mobile inscritti nei ruoli speciali dei profitti di guerra

Con effetto dal 1° gennaio 1925, cessa anche la facoltà di applicazione della sovraimposta nella misura indicata al comma precedente.

E' abolita, con la stessa decorrenza 1° gennaio 1925, la tassa comunale di esercizio e rivendita.

Art. 3.

E' istituita a favore dei comuni, con effetto dal 1° gennaio 1925, una imposta da applicarsi a carico di chiunque eserciti una industria, un commercio, un'arte ed una professione, da cui tragga un reddito non inferiore a L. 2000.

Essa grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel comune.

La ripartizione del reddito che si produce in due o più comuni, è fatta in via definitiva, dall'agenzia delle imposte che ha eseguito l'accertamento, ed è notificata tanto ai vari comuni interessati, quanto al contribuente, a cura del comune nel quale il contribuente stesso figura inscritto agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

L'imposta di cui al precedente articolo è applicata sul reddito netto accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 2 % se trattisi di redditi di categoria *B* e dell'1.60 % se trattisi di redditi di categoria *C* fermo sempre fra l'una e l'altra aliquota il rapporto suindicato.

L'applicazione dell'imposta viene fatta dai comuni prendendo per base il reddito per il quale il contribuente figura iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno cui si riferisce.

Art. 5.

Quando trattasi di esercizi i cui redditi, in virtù di legge speciale sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, la valutazione del reddito soggetto all'imposta sulle industrie è fatta dal comune, salvo il diritto di ricorso a norma dell'art. 23 del presente decreto.

Art. 6.

L'obbligo dell'imposta sulle industrie sorge col sorgere dell'industria, commercio, arte e professione.

Per i contribuenti che siano già assoggettati ad imposta di ricchezza mobile si procede a tassazione annuale sulla base dello stesso reddito iscritto agli effetti dell'imposta erariale.

Per i contribuenti, rispetto ai quali è data facoltà ai comuni di commisurare l'imposta sulle industrie sopra il reddito che essi abbiano accertato, a norma del precedente art. 5, può procedersi a revisione annuale del reddito medesimo tanto ad istanza del comune quanto del contribuente.

Art. 7.

E' accordato a favore delle provincie il diritto di applicare un'addizionale all'imposta comunale, sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni sino al limite dell'1 e del 0.80 % sugli stessi redditi indicati agli articoli precedenti.

Art. 8.

I comuni potranno istituire una tassa annuale di patente a carico di chi eserciti un'industria, un commercio, un'arte o una professione per cui non possa essere assoggettato alla imposta sulle industrie, i commerci e le professioni a norma degli articoli precedenti.

La tassa di patente è applicata per classi di contribuenti secondo la tabella seguente:

1ª classe	L. 40
2ª »	» 35
3ª »	» 30
4ª »	» 25
5ª »	» 20
6ª »	» 15
7ª »	» 10

Art. 9.

Le provincie e i comuni hanno facoltà di istituire con effetto dal 1° gennaio 1924 un contributo annuo a carico di Enti o persone che, in dipendenza dell'esercizio del loro commercio o della loro industria, ovvero per altri motivi, determinano un più intenso logorio delle strade, alle cui spese di manutenzione gli Enti predetti devono provvedere.

Questo contributo non può eccedere un terzo della rispettiva spesa annua di manutenzione delle strade sopportata rispettivamente dalla provincia, e dal comune, giusta le risultanze del secondo anno anteriore a quello in cui il contributo è applicato.

Art. 10.

Agli effetti dell'applicazione del contributo di cui al precedente articolo, si dovrà tener conto dei mezzi di trasporto, sia a trazione meccanica, sia a trazione animale, avendo riguardo ai diversi tipi di veicoli secondo la classificazione che nei regolamenti deve essere fatta e tenuto conto anche dell'intensità e continuità dell'uso della strada e del suo logorio determinato dai veicoli stessi.

Art. 11.

E' in facoltà delle provincie di applicare il contributo di manutenzione stradale mediante unica tassazione nell'interesse della provincia e dei comuni. A questo fine, le Provincie debbono avere l'assenso preventivo di un numero di comuni che rappresentino nel complesso almeno due terzi della popolazione della provincia.

Quando l'applicazione del contributo sia fatta a norma del presente articolo, la ripartizione del suo importo tra la provincia e i singoli comuni interessati è fatta dalla Giunta provinciale amministrativa mediante provvedimento che deve essere preso con la partecipazione di due consiglieri comunali aventi voto deliberativo e designati rispettivamente dal sindaco di ciascuno dei due comuni più popolosi della provincia, nonchè di due consiglieri provinciali designati dal presidente della Deputazione provinciale.

Art. 12.

Con effetto dal 1° gennaio 1924 è soppressa, nei comuni che l'abbiano istituita, l'imposta sulle aree fabbricabili.

E' data facoltà ai comuni di istituire contributi di miglioria diretti a colpire l'incremento nel valore dei beni stabili, rustici ed urbani per effetto della esecuzione di opere pubbliche di ogni genere eseguite dal comune, che abbiano concorso a determinare l'incremento stesso.

Ugnale facoltà è data alle provincie, limitatamente all'incremento di valore della proprietà extra urbana, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche da parte della provincia.

Sono esclusi dall'onere del contributo i beni appartenenti allo Stato, alle provincie ed ai comuni.

Art. 13.

L'incremento di valore su cui è applicabile il contributo è determinato in base alla differenza fra il prezzo di mercato dei beni stabili quale si sarebbe avuto in assenza dell'opera e quello che i beni stessi abbiano acquistato ad opera compiuta, tenuto conto, nel raffronto fra i due valori, dei coefficienti di svalutazione della moneta.

Dal complessivo incremento di valore si deve fare detrazione delle spese sostenute e della rimunerazione presunta dell'opera eventualmente prestata dal contribuente stesso, o da altri componenti la sua famiglia, per migliorare i beni a cui l'incremento si riferisce o ad altre cause che non siano quelle indicate dall'art. 12.

Art. 14.

Dall'incremento di valore determinato ai sensi del precedente articolo, è detratta una quota corrispondente ad un quarto del valore che avevano i beni in assenza dell'esecuzione dell'opera.

Sulla parte eccedente si applica l'aliquota proporzionale non superiore al 20 %.

Art. 15.

Il contributo di miglioria è liquidato in base all'importo complessivo dell'incremento del valore dei beni che si sono avvantaggiati dell'opera pubblica e che ciascuna ditta intestataria possiede nel comune ovvero nella provincia, entro una zona che deve essere a questo fine determinata con apposita deliberazione, la quale dovrà essere resa nota al pubblico mediante avvisi speciali.

Entro il perentorio termine di un mese dalla pubblicazione di tali avvisi, chiunque vi abbia interesse può ricorrere contro la deliberazione di cui sopra al Ministro delle finanze, il quale, sentita la Camera di commercio, potrà modificare i confini della zona stabilita dai predetti Enti.

I beni indivisi vengono ripartiti, agli effetti dell'imposta, nelle quote spettanti ai singoli comproprietari osservando il disposto dell'art. 674 del Codice civile.

Le società commerciali e gli altri Enti collettivi sono considerati agli effetti del contributo di miglioria come unico contribuente.

Art. 16.

Quando le provincie ed i comuni non intendano applicare contributi di miglioria sotto forma di tassazione del plusvalore acquistato da beni immobili che si siano avvantaggiati della esecuzione di opere pubbliche, possono applicare i contributi stessi sotto forma di concorso alla spesa sostenuta dagli Enti predetti fino a concorrenza di una terza parte del costo dell'opera.

La ripartizione di questa seconda forma di contributo a carico dei proprietari di beni immobili che si trovano entro la zona avvantaggiata della esecuzione dell'opera pubblica, è fatta in base al valore di tali beni quale risulta ad opera compiuta commisurando l'onere in base ad una classificazione dei beni stessi, che deve farsi avendo riguardo alla loro situazione entro la zona predetta.

Art. 17.

L'applicazione del contributo di miglioria sopra gli stessi beni e per una stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta e non può essere proposta, oltre la scadenza del triennio successivo al compimento dell'opera stessa.

Per la prima applicazione del contributo autorizzato dal presente decreto i comuni e le provincie potranno tener conto soltanto di quelle opere pubbliche la cui esecuzione sia stata iniziata dal 1° gennaio 1920 in poi.

In via eccezionale, il Ministro delle finanze potrà, su richiesta del comune o della provincia e sentita la Camera di commercio, consentire l'applicazione del contributo anche in caso di opere pubbliche iniziate prima di tale data purchè esse siano riconosciute di rilevante importanza.

Il provvedimento del Ministro non è suscettibile di alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 18.

La riscossione del contributo deve effettuarsi mediante rate semestrali che non siano inferiori al numero di dieci.

Quando le rate stesse eccedano il numero di dieci, sarà liquidato a carico del contribuente l'interesse di mora del 5 % per ogni semestralità oltre il quinquennio, salvo sempre al contribuente medesimo il diritto di rinunciare in ogni tempo al ritardo totale o parziale del pagamento e di andare indenne dal corrispondente interesse di mora.

E' in facoltà del contribuente di anticipare in tutto od in parte il pagamento delle prime 5 annualità col diritto allo sconto calcolato al tasso del 5 % composto per il periodo di anticipazione.

Per la riscossione del contributo di miglioria si intendono estesi a favore dei comuni e delle provincie i privilegi stabiliti dall'art. 1962 del Codice civile, subordinatamente ai privilegi spettanti allo Stato in virtù dell'articolo stesso.

Art. 19.

Il contributo di miglioria dovuto ai comuni e alle provincie a norma dei precedenti articoli, è detraibile in sede di valutazione del reddito che debba essere assoggettato ad imposta diretta di Stato per effetto della realizzazione del maggior valore dei beni stessi.

Art. 20.

Le norme per l'applicazione e la riscossione del contributo di manutenzione stradale e quelle per i contributi di miglioria di cui agli articoli precedenti, saranno stabilite con regolamento deliberato, rispettivamente dal Consiglio provinciale o comunale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa e soggetto ad omologazione da parte del Ministero delle finanze.

In sede di omologazione dei regolamenti predetti, il Ministero delle finanze ha facoltà di modificare anche le quote unitarie dei contributi, fissate dai Consigli provinciali e comunali.

Art. 21.

La misura della tassa comunale di licenza sugli esercizi di vendita di bevande alcooliche, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, può essere elevata, con effetto dal 1° gennaio 1924, fino al limite massimo del 50 % del valore locativo dell'esercizio, con un minimo di L. 100.

La misura della tassa predetta sugli esercizi di vendita di bevande vinose, di cui all'art. 4 dell'indicato decreto 23 ottobre 1922 può essere elevata fino al limite massimo del 20 % del valore locativo, con un minimo di L. 100. E' tuttavia consentita la riduzione del minimo stesso fino a L. 50 quando il valore locativo non superi la somma di L. 200.

Art. 22.

A decorrere dal 1° gennaio 1925, cessa la facoltà accordata ai comuni col secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, di applicare la tassa di soggiorno secondo le norme della legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769. L'applicazione della tassa medesima non potrà farsi, con la decorrenza predetta, che secondo la forma autorizzata dagli articoli 5, 6, 7, 8 primo comma e 9 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1724, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388.

Art. 23.

La decisione di ogni controversia relativa all'applicazione di tutti i tributi comunali e provinciali, escluse le sovraimposte ed i dazi di consumo, spetta in primo grado alle Commissioni comunali istituite per i tributi locali e in grado di appello alla Giunta provinciale amministrativa.

Per la presentazione dei reclami sia in prima che in seconda istanza è fissato il termine di venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di notificazione dell'accertamento per avviso individuale o pubblicazione di matricola e dalla data di notificazione della decisione di primo grado.

Art. 24.

Nei comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti il numero dei componenti la Commissione comunale stabilito dall'art. 117 del regolamento sulla applicazione della legge comunale e provinciale può essere raddoppiato, e la scelta dei componenti stessi può farsi, fino a concorrenza dei 3/4 del loro numero, fra cittadini elettori estranei al Consiglio comunale.

Nei comuni con popolazione inferiore a 100,000 abitanti i componenti la Commissione predetta possono scegliersi fino a concorrenza di una metà tra cittadini elettori estranei al Consiglio comunale.

Art. 25.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 4 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 14. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2572.

Ordinamento degli uffici e del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 47 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Ritenuta la necessità di riordinare i servizi del Ministero della giustizia e degli affari di culto e di modificare le disposizioni vigenti per il Ministero suddetto e per la Direzione generale del fondo per il culto che riflettono il personale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto su indicato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPITOLO I.

Ordinamento degli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 1.

I servizi del Ministero della giustizia e degli affari di culto sono disimpegnati da un ufficio del personale e da tre direzioni generali denominate:

a) della giustizia;
b) dei culti;
c) delle carceri e dei riformatori.

Vi sono inoltre un ufficio legislativo, un ufficio di traduzioni e un ufficio di economato e cassa.

Art. 2.

L'ufficio legislativo e l'ufficio del personale sono alla diretta dipendenza del Ministro.

L'ufficio del personale è costituito da due divisioni con le seguenti attribuzioni:

1° Personale del Ministero e della magistratura (archivio generale);

2° Personale di cancelleria, ufficiali giudiziari e uscieri giudiziari.

L'ufficio economato e cassa è alla dipendenza diretta del Ministro.

Art. 3.

La direzione generale della giustizia è costituita da quattro divisioni, con le seguenti attribuzioni:

I. — Ramo civile - Notariato - Locali giudiziari - Servizi di cancelleria - Ufficio di pubblicazione delle leggi e degli atti di Governo;

II. — Ramo penale;

III. — Statistica e casellario;

IV. — Grazie.

Alla detta direzione generale è aggregato l'ufficio di traduzioni e da essa dipende la biblioteca del Ministero.

Art. 4.

La direzione generale dei culti comprende due divisioni con le seguenti attribuzioni:

I. — Polizia e giurisdizione ecclesiastica;

II. — Patrimonio ecclesiastico.

Della direzione generale fanno inoltre parte gli uffici che attualmente compongono la direzione generale del fondo per il culto. Entro il 31 marzo 1924 si procederà al riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa direzione generale del fondo per il culto e sarà determinato il numero delle divisioni fra le quali saranno ripartiti tali servizi.

Art. 5.

Entro il 31 marzo 1924 si procederà anche alla sistemazione dei servizi relativi alle carceri e ai riformatori e sarà determinato il numero delle divisioni, non oltre tre, che dovranno comporre la relativa direzione generale.

Art. 6.

All'ufficio del personale e a ciascuna delle direzioni generali possono essere addetti uno o più ispettori superiori, complessivamente nel numero indicato nella tabella n. 16, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 7.

Le attribuzioni delle diverse divisioni, il loro raggruppamento e la dipendenza dei singoli uffici del Ministero possono essere variati con decreto del Ministro, ed egualmente con decreto del Ministro sarà stabilito il numero delle sezioni per ciascuna divisione, rimanendo fermo in ogni caso il numero dei capi sezione stabilito nella tabella n. 16, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

CAPITOLO II.

Ordinamento del personale.

Art. 8.

Le funzioni amministrative nel Ministero della giustizia e degli affari di culto, tranne l'eccezione indicata nell'articolo 10, sono esercitate da magistrati secondo le norme seguenti.

Le funzioni di direttore generale e quelle di direttore capo del personale sono esercitate, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, salva la facoltà preveduta nell'art. 8 primo comma della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.

Il direttore capo del personale è equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali.

Le funzioni di capo divisione e di ispettore superiore sono esercitate da consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di appello. Quelle di capo sezione sono esercitate da consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di appello, ovvero da giudici o sostituti procuratori del Re; i primi devono essere meno anziani del capo della divisione da cui dipendono.

Le funzioni di primo segretario e di segretario sono esercitate da giudici o sostituti procuratori del Re, quelle di vice segretario da giudici o sostituti procuratori del Re o da giudici aggiunti

Il numero dei magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative è stabilito nella tabella n. 16, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. I detti magistrati prendono posto nel ruolo speciale del Ministero in conformità della tabella medesima.

Allorchè sarà proceduto al riordinamento dei servizi della direzione generale delle carceri e dei riformatori, verranno definitivamente determinati i posti di capo divisione, di capo sezione e di segretario necessari per gli uffici della detta direzione generale, entro il limite massimo di tre posti per i capi divisione, di sette per i capi sezione e di tredici per i segretari.

Art. 9.

Il capo dell'ufficio legislativo è scelto dal Ministro fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato, anche se non appartenenti al ruolo dei Ministero. L'incarico è temporaneo e cessa allorchè il Ministro cessa dalla carica.

Fanno parte dell'ufficio legislativo altri due magistrati di grado non inferiore a giudice e un funzionario di cancelleria scelto fra coloro che sono applicati al Ministero. La loro assegnazione all'ufficio è a tempo indeterminato.

I magistrati addetti all'ufficio legislativo i quali abbiano grado di giudice o sostituto procuratore del Re e conseguano successivamente la promozione al grado superiore, se appartengono al ruolo del Ministero, continuano ad esservi trattenuti anche nel grado superiore, quando pure nel detto ruolo non siano vacanti posti di capo sezione. In questo caso dovranno essere tenuti scoperti nel detto ruolo altrettanti posti assegnati a giudici.

Art. 10.

Il personale delle altre categorie che presta servizio nel Ministero della giustizia è stabilito nelle tabelle numeri 16 e 19 allegato II e numeri 13 e 14 allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salva la determinazione definitiva dei posti occorrenti per il personale di ordine e di servizio degli uffici della direzione generale delle carceri, da farsi dopo il riordinamento dei servizi prescritto dall'art. 5 entro i limiti massimi indicati nelle tabelle medesime.

Il personale attualmente in servizio presso la soppressa direzione generale del fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato. I funzionari di carriera amministrativa appartenenti al detto ruolo separato sono addetti, secondo il proprio grado, ai posti di capo divisione, di capo sezione e di segretario nelle divisioni del Ministero della giustizia fra cui saranno ripartiti i servizi già dipendenti dalla direzione generale del fondo per il culto.

Il numero dei posti del ruolo separato, per ciascuna categoria di funzionari, sarà stabilito definitivamente dopo il riordinamento dei servizi prescritto dall'art. 4 e non potrà in nessun caso essere superiore a quello del ruolo provvisorio indicato nella tabella n. 19, allegato II e 14 allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Fino a quando non sarà provveduto alla determinazione definitiva di tale numero non potranno essere fatte promozioni nel personale che forma parte del ruolo speciale.

I posti che successivamente si rendessero vacanti nel ruolo speciale, dopo effettuate le promozioni, andranno in aumento dei corrispondenti posti del ruolo generale del Ministero.

Art. 11.

I posti di vice segretario e di segretario che si rendono vacanti nel Ministero sono conferiti, mediante concorso per titoli, a giudici o sostituti procuratori del Re o a giudici aggiunti secondo le norme che saranno stabilite con regolamento.

I posti di primo segretario che si rendono vacanti sono conferiti, previo parere del Consiglio di amministrazione, ai giudici o sostituti procuratori del Re più anziani che esercitano le funzioni di segretario.

Nel caso di vacanze nei posti di capo sezione che il Ministro ritenga di coprire con consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di appello, saranno preferiti, salvo il giudizio del Ministro, i giudici e sostituti procuratori del Re che prestano servizio nel Ministero qualora abbiano i requisiti per la promozione al grado di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di appello, sentito il Consiglio di amministrazione.

I posti di capo sezione da coprirsi con giudici o sostituti procuratori del Re, saranno attribuiti ai giudici o sostituti procuratori del Re che prestano servizio con funzioni di segretario, sentito il Consiglio di amministrazione.

Nel caso di vacanze nei posti di capo divisione e di ispettore superiore saranno preferiti i consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di appello che già prestano servizio nel Ministero con funzioni di capo sezione. La scelta sarà fatta dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, avuto riguardo esclusivamente ai requisiti di merito e alle maggiori attitudini in rapporto all'ufficio da coprire.

La nomina dei direttori generali e del diretore capo del personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Nel caso di vacanze nei posti di capo divisione e di capo sezione coperti da funzionari di carriera amministrativa del fondo per il culto si provvederà con promozioni di altri funzionari del ruolo medesimo, osservate le norme generali stabilite per le promozioni dei funzionari dello Stato di carriera amministrativa.

CAPITOLO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Gli attuali funzionari di carriera amministrativa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, che non abbiano fatto ancora passaggio in magistratura, vi faranno passaggio entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, che determinerà il grado ed il posto di ruolo da assegnarsi loro secondo i criteri stabiliti dalle leggi vigenti, avuto però anche riguardo alla posizione di ciascuno di essi nella carriera amministrativa e tenuto conto di quella dei loro colleghi che prestano pure servizio nel Ministero, con funzioni amministrative, i quali siano già passati nell'ordine giudiziario; ma il vantaggio sul posto di graduatoria che avrebbero potuto conseguire percorrendo la carriera giudiziaria non potrà in ogni caso superare i due anni.

Art. 14.

Entro il 31 dicembre p. v. saranno dispensati dal servizio i funzionari del Ministero, a qualunque ruolo e categoria appartengano, compresi i magistrati, i quali per malattia, per incapacità o per altri motivi non siano in condizioni di adempiere con efficacia il loro ufficio ovvero diano scarso rendimento di lavoro.

La dispensa dal servizio conferisce diritto alla indennità prevista dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, solo in quanto vi siano eccedenze di personale rispetto al nuovo organico.

Con il 1° dicembre 1923 cessa di aver vigore la disposizione del R. decreto 4 marzo 1923, n. 471, e da questa data gli uffici della disciolta Direzione generale del fondo per il culto passano alla dipendenza del direttore generale dei culti del Ministero della giustizia, salvo per i servizi relativi al personale, che passano alla dipendenza del capo del personale del Ministero.

Art. 15.

Per i magistrati che prestano servizio al Ministero con funzioni amministrative, i provvedimenti di dispensa dal servizio indicati nel primo comma dell'articolo precedente saranno presi su parere della Commissione istituita a sensi dell'art. 2 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028.

Possono inoltre essere collocati a riposo, a norma dell'art. 3 del decreto medesimo, coloro che ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Tali collocamenti a riposo avranno decorrenza dal 2 gennaio 1924.

Art. 16.

Per tutti gli altri funzionari del Ministero, compresi quelli appartenenti ai ruoli speciali del Fondo per il culto, si applicano le norme del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, avuto riguardo alle nuove tabelle numeriche annesse al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e a quelle che verranno definitivamente stabilite a sensi degli articoli 8 e 10. Per il personale appartenente ai ruoli speciali del Fondo per il culto il termine del 31 dicembre 1923 si intende prorogato a 30 giorni da quello in cui saranno approvate le tabelle definitive del detto personale.

La dispensa dal servizio avviene di diritto per i funzionari indicati nell'articolo 13, qualora il Consiglio superiore della magistratura dia parere contrario al loro passaggio nell'ordine giudiziario.

17.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di direttore capo del personale e quelli di direttore generale nel numero complessivo stabilito nella tabella n. 16 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno conferiti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati che abbiano il grado di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di cassazione o che si trovino in possesso dei requisiti per la promozione al grado medesimo, tanto se trattenuti al Ministero con funzioni amministrative quanto se addetti agli uffici giudiziari, salva sempre la facoltà di cui all'art. 8 primo comma della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.

I magistrati del grado suindicato attualmente trattenuti al Ministero con funzioni di direttore generale, i quali non siano confermati nell'ufficio che ora coprono, salva la disposizione del terzo comma dell'articolo seguente, e quelli ai quali non venga conferito alcuno dei posti amministrativi indicati nel presente articolo, saranno trasferiti negli uffici giudiziari con le funzioni inerenti al proprio grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato e potranno essere assegnati ad uffici giudicanti o requirenti, a giudizio del Ministro, senza che occorra il preventivo parere del Consiglio superiore della magistratura. Nella destinazione della sede si terrà conto, possibilmente, delle aspirazioni del funzionario.

Art. 18.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di capo divisione e quelli di ispettore superiore stabiliti nella tabella n. 16 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, compresi i posti di capi divisione che verranno successivamente fissati per la Direzione generale delle carceri, saranno conferiti ai magistrati trattenuti al Ministero, che già sono investiti delle dette funzioni. La scelta fra questi sarà fatta dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, avuto riguardo al grado di merito e alle maggiori attitudini in rapporto al posto da conferire.

La precedente disposizione si applica per la destinazione alle funzioni di capo divisione, entro il limite massimo indicato dall'art. 8, nella Direzione generale delle carceri e

dei riformatori, anche prima che sia definitivamente stabilito il numero di tali posti.

E' tuttavia in facoltà del Ministro per la giustizia, nella prima attuazione delle nuove tabelle, di assegnare temporaneamente uno dei posti di ispettore superiore ad un magistrato che abbia grado di consigliere di Corte di cassazione scelto fra gli attuali direttori generali del Ministero. Il detto magistrato potrà essere trattenuto ad esercitare le funzioni di ispettore superiore presso una delle direzioni generali alla quale sarà addetto in conformità dell'art. 6, non oltre il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, e non potrà essere sostituito da magistrato di pari grado.

Coloro fra gli attuali capi divisione e ispettori superiori che rimangono in eccedenza saranno trasferiti ad uffici giudiziari, tenendosi conto possibilmente delle loro aspirazioni. Il Ministro ha tuttavia facoltà di trattenerli al Ministero con funzioni di capo sezione.

In questo caso essi prenderanno posto nel ruolo dei capi sezione del Ministero prima di tutti gli altri capi sezione, anche se questi per avventura siano più anziani nel grado di consigliere di appello o parificato, ed avranno la preferenza, salvo il giudizio del Ministro, nel caso di successive vacanze nei posti di capo divisione o ispettore superiore.

Art. 19.

I posti di capo sezione che il Ministro a termini dell'art. 8 ritenga di coprire con consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di appello, esclusi quelli ai quali sia provveduto a norma del penultimo comma dell'articolo precedente, saranno conferiti ai magistrati trattenuti al Ministero che già abbiano il grado di consigliere di appello o parificato, ovvero che entro il 31 dicembre 1923 siano compresi negli elenchi dei promovibili al detto grado con le classificazioni di merito distinto o di promovibile a scelta.

Qualora i detti magistrati siano complessivamente in eccedenza sui posti di capo sezione, il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione e avuto riguardo ai precedenti di carriera, alla classificazione da ciascuno ottenuta nello scrutinio per la promozione e alle maggiori attitudini individuali, sceglierà fra i detti magistrati coloro che dovranno coprire i posti medesimi. I prescelti potranno esercitare temporaneamente le funzioni suddette, anche se la effettiva loro promozione al grado di consigliere di appello o parificato non sia ancora avvenuta.

Coloro che non siano prescelti saranno trasferiti agli uffici giudiziari, entro il 31 dicembre 1923, se già hanno il grado di consigliere di appello o parificato, ovvero all'atto della promozione a tale grado. Si terrà possibilmente conto delle loro aspirazioni nella assegnazione delle sedi ed a tale scopo il Ministro ha facoltà di procrastinare il loro trasferimento negli uffici giudiziari trattenendoli al Ministero nelle precedenti funzioni non oltre il 30 giugno 1924.

Art. 20.

I posti di capo sezione che a termini dell'articolo 8 devono essere coperti da giudici o sostituti procuratori del Re, sono conferiti, nella prima attuazione del presente decreto, ai magistrati di tale grado che già esercitino le funzioni di capo sezione e sussidiariamente a quelli che esercitano funzioni di primo segretario, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di primo segretario stabiliti nella tabella n. 16 allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferiti, per ordine di anzianità, ai giudici e sostituti procuratori del Re trattenuti al Ministero con funzioni amministrative, i quali non abbiano potuto essere collocati nei posti indicati nell'articolo precedente.

I posti di segretario e di vice segretario che rimarranno scoperti, dopo il collocamento di tutti gli altri giudici e sostituti procuratori del Re attualmente trattenuti al Ministero con funzioni amministrative, compresi quelli attualmente addetti al Ministero pei servizi delle nuove provincie, saranno conferiti a giudici o a sostituti procuratori del Re, prescindendo dalle norme dell'art. 11.

Art. 22.

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano per il conferimento, entro i limiti massimi indicati dall'art. 8, delle funzioni di capo sezione e di segretario negli uffici della Direzione generale delle carceri, anche prima che sia definitivamente fissato il numero dei posti relativi.

Art. 23.

I magistrati che attualmente prestano servizio con funzioni amministrative nel Ministero e che vi saranno trattenuti per coprire posti di pianta secondo le nuove tabelle, rimarranno al Ministero fino alla promozione al grado superiore, nel qual caso, qualora non possano ottenere un posto di pianta nel ruolo del Ministero, dovranno fare passaggio negli uffici giudiziari.

Art. 24.

Il trasferimento dei magistrati dal Ministero agli uffici giudiziari a norma delle varie disposizioni del presente decreto dovrà in ogni caso essere fatto nei limiti dei posti che si rendono vacanti nel ruolo organico della magistratura stabilito nella tabella n. 15 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 25.

Le norme [illegible] potranno occorrere per la completa esecuzione delle precedenti disposizioni saranno date con Regio decreto.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 48. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2551.

Istituzione a Spezia di un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 del Nostro decreto 14 agosto 1919, numero 1442, che istituisce in ogni capoluogo di Provincia un ufficio provinciale di pubblica sicurezza al quale è preposto un questore;

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1923, n. 1911, con il quale viene istituita la provincia della Spezia, con capoluogo Spezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito a Spezia un ufficio provinciale di pubblica sicurezza al quale è preposto un questore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 27. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1923, n. 2562.

Prosecuzione dei lavori per la ricerca e la utilizzazione di acqua in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1914, n. 665;

Visti i decreti Luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911; 14 luglio 1918, n. 1068, ed i decreti Reali 17 agosto 1919, numero 1585, e 29 aprile 1923, n. 1215;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno proseguiti fino al 30 giugno 1924 i lavori, già approvati ed iniziati, di ricerca, escavazione di pozzi, allacciamento ed utilizzazione di acque ad uso potabile in Sardegna, nei modi stabiliti dall'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Le spese relative faranno carico al capitolo 143 dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno per l'esercizio 1923-1924 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 6 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 38. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2563.

Modificazione alla costituzione del Comitato per i progetti delle navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'articolo 9 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, modificato con il R. decreto 2 maggio 1920, n. 643, le parole: « Il direttore generale civile capo della Direzione generale dei servizi amministrativi del Ministero della marina, membro ordinario » sono abrogate e sostituite dalle seguenti: « Un direttore generale civile dell'Amministrazione centrale della marina, membro ordinario ».

Art. 2.

L'articolo 16 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, modificato con l'articolo 3 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1715, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Comitato dei progetti delle navi è ripartito nei seguenti uffici:

ufficio di presidenza e segreteria;
ufficio informazioni e studi;
ufficio esecutivo dei progetti.

« Esso è costituito come segue:

il tenente generale del Genio navale, presidente;
un maggior generale del Genio navale, membro ordinario con le funzioni di vice-presidente;
un maggior generale o colonnello del Genio navale, membro ordinario e capo dell'ufficio informazioni e studi;
un maggior generale o colonnello macchinista, membro ordinario;
l'ufficiale di vascello, capo dell'ufficio studi presso la Direzione generale di artiglieria ed armamenti, membro ordinario;
un ufficiale superiore di vascello, membro ordinario;
un ufficiale superiore del Genio navale, membro ordinario e capo del servizio segreteria.

« E' in facoltà del Ministro della marina di destinarvi un altro maggior generale o colonnello del Genio navale in qualità di membro ordinario ed a disposizione del presidente per incarichi eventuali.

« La nomina del presidente e dei membri ordinari è fatta per decreto Reale su proposta del Ministro della marina.

« Sono membri straordinari del Comitato con voto deliberativo e intervengono alle sedute, in seguito ad invito del presidente, quando si trattino questioni riguardanti i piani di massima di nuove costruzioni e di lavori di grande trasformazione delle unità esistenti, oppure negli altri casi nei quali il presidente lo ritenesse opportuno:

a) il capo della Direzione centrale per l'esercizio e l'economia delle macchine;

b) il sotto-capo di Stato Maggiore della marina;

c) il direttore generale delle costruzioni navali;

d) il direttore generale di artiglieria ed armamenti;

e) un ufficiale superiore di vascello scelto dal capo di Stato Maggiore della marina fra i capi reparto dell'ufficio di Stato Maggiore stesso o fra altri ufficiali anche non appartenenti al Ministero.

« In caso di assenza o impedimento, i membri straordinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sostituiti da chi ne fa le veci negli incarichi.

« E' in facoltà del presidente del Comitato di invitare ad intervenire alle sedute del Comitato ufficiali di qualunque grado e corpo, specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla capitale l'esercizio di tale facoltà è subordinata all'autorizzazione del Ministro. Gli ufficiali che così intervengono non hanno voto deliberativo ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed avrà effetto dal 1° novembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 dicembre 1923
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 39. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1923.

Scioglimento dell'amministrazione del Ricovero Pallavicini Baronio, di Ravenna.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il precedente decreto 29 settembre 1923, con il quale si dichiaravano sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza di Ravenna, e si affidava la gestione delle istituzioni medesime ad una Commissione straordinaria composta del cav. ing. Ugo Errani, presdente, e dei signori: cav. ragioniere Giuseppe Mazzoni, cav. dott. Giuseppe Frignani, Domenico Casadio e Pietro Sassi;

Vista la lettera 6 novembre 1923, n. 11978, del prefetto di Ravenna;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Art 1.

Oltre a quelle delle suindicate istituzioni, è dichiarata sciolta l'amministrazione del Ricovero Pallavicini Baronio, di Ravenna.

Art. 2.

In parziale modifica del citato decreto 29 settembre 1923, la gestione di tutte le predette istituzioni è affidata al signor cav. dott. Ubaldo Bellini ff. vice prefetto di Ravenna.

Il detto Commissario dovrà, nel termine di quattro mesi, proporre tutte le riforme che riterrà apportare negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni sovraindicate, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e per ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 16 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 1° corrente in Esino Inferiore, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 3 dicembre 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 18).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data della ricevuta: 17 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Podestà notaio Virgilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 4 — Ammontare della rendita L. 415 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data della ricevuta: 23 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Fornario Gerardo fu Francesco Paolo — Titoli del debito pubblico al portatore: n. 1 — Amontare della rendita: L. 7 — Consolidato 3.50 % con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data della ricevuta: 7 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Porto Maurizio — Intestazione della ricevuta: Bono notaio Carlo — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 3 — Ammontare della rendita: L. 45 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data della ricevuta: 5 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Magnoni Cesare di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 4 — Ammontare della rendita: L. 25 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data della ricevuta: 5 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Magnoni Cesare di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 7 — Ammontare della rendita: L. 55 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 12 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di giugno 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni di opere complete).		
			. . . .		
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
18584	75162	Berrini Nino	« Rambaldo di Vaqueiros ». - Dramma eroico in quattro atti in versi	Berrini Nino	Inedito — Mai rappresentato.
18602	75231	Martoglio Nino	« Salto di barra ». - Dramma in un atto	Martoglio Nino	Inedito — Rappr. la 1ª volta al « Trianon » di Torino il 12 ottobre 1912
18603	75232	Detto	« Voculanzicola » ossia « L'altalena ». - Commedia in tre atti	Detto	Gennaio 1913 — Rappr. la 1ª volta al « Fiorentini » di Napoli il 29 marzo 1912
18598	75223	Monroe Luigi	« La semplice ». - Melodramma in quattro atti	Detto	Inedito — Mai rappresentato.
18599	75224	Scotti Eduardo	« Il romanzo di un cuore ». - Dramma in tre atti	Detto	Inedito — Rappr. la 1ª volta al teatro « M. S. Silva » di Bagnoli (Napoli) il 28 agosto 1920
18600	75225	Detto	« Il passero solitario ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Detto	Inedita — Mai rappresentata
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
18593	75181	Ambrosio (in Torino) - Geymonat Ermanno e Drovetti Giovanni	« Amore in fuga ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1337. — Presentati pel visto 342 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Erm. Geymonat e Giov. Drovetti	Ambrosio (Soc. an. - procurat. Andrea Gianelli)	Inedita — Mai proiettata.
18577	75136	Bertini Film (in Roma) - Bianchi Vittorio	« Maddalena Ferat ». - Opera ut supra m. 1629. — Presentati pel visto 756 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Vittorio Bianchi (dall'op. omon. di E. Zola)	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo)	Id. id.
18578	71137	Detta - Vivanti Annie	« Marion, artista di caffè concerto ». - Opera ut supra m. 1783. — Presentati, pel visto 1078 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Annie Vivanti	Detta	Id. id.
18579	75138	Celio Film (in Roma)	« I tre esperimenti di Eliana ». - Opera ut supra m. 1091. — Presentati, pel visto, 346 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione del registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione e prima rappresentazione dell'opera
19580	75139	Cines Film (in Roma) - Lega Antonio	« La corolla di sangue ». - Opera ut supra m. 1373. — Presentati, pel visto, 768 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Antonio Lega	Un. Cinem. Italiana	Inedita — Mai proiettata.
18587	75140	Itala Film (in Torino)	Satanella bianca ». - Opera ut supra m. 1472. — Presentati, pel visto, 750 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
18586	75174	Detta - Barzini Luigi	« La fabbrica dell'imprevisto ». - Opera ut supra m. 1817. — Presentati, pel visto, 736 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Luigi Barzini	Detta	Id. id.
18587	75175	Detta - Contini C. e De Stefani A.	« La trentesima perla ». - Opera ut supra m. 1740. - Presentati, pel visto, 558 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di C. Contini ed A. De Stefani	Detta	Id. id.
18588	75176	Detta - Giovannetti Adriano	« La contessina Chimera ». - Opera ut supra m. 1491. — Presentati, pel visto, 512 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Adriano Giovannetti	Detta	Id. id.
18589	75177	Detta - Mozzato Umberto	« L'oro degli Atzechi ». - Opera ut supra m. 4421. — Presentati, pel visto, 1538 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Umberto Mozzato	Detta	Id. id.
18590	75178	Detta	« La legge del cuore » (Graziella). - Opera ut supra m. 1330. — Presentati, pel visto, 264 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
18591	75179	Detta - Bonzi Camillo Bruto	« In terra sarda ». - Opera ut supra m. 1389. — Presentati, pel visto, 624 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Camillo Bruto Bonzi	Detta	Id. id.
18592	75180	Detta - Zangarini Carlo	» Il fantasma dei laghi ». - Opera ut supra m. 1343. — Presentati, pel visto, 648 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Carlo Zangarini	Detta	Id. id.
18594	75186	Lombardo Film (in Napoli)	« Friquet ». - Opera ut supra m. 1668. — Presentati, pel visto, 118 fotogrammi colla nota dei sottotitoli	Lombardo Gustavo	Inedita — Proiettata la 1ª volta al « Corso Cinema » in Roma, nel marzo 1920
18582	75141	Photodrama Film (in Torino) - Deed Andrè	« Il documento umano ». - Opera ut supra m. 2286. — Presentati, pel visto, 1766 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Andrè Deed	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo)	Inedita — Mai proiettata.
18583	75142	Tiber Film (in Roma) - Donnay Maurizio	« L'altro pericolo ». - Opera ut supra m. 1045. — Presentati, pel visto, 588 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Maurizio Donnay	Detta	Id. id.
18601	75226	Vesuvius Film (in Napoli) - De Santi Aroldo	« Dov'è la mia vita? ». - Opera ut supra m. 1531. — Presentati, pel visto, 46 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Aroldo De Santi	De Santi Aroldo	Id. id.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
18595	75187	Bonazzi Bona Bice	« Amami Vanna ». - Mimodramma in tre parti con prologo	Bonazzi Bona Bice	Inedito — Mai rappresentato
18596	75188	Detta	« Per una vergine ». - Mimodramma in tre parti	Detta	Id. id.
18597	75190	Dragani Luigi	« Che commedia è la vita! ». - Mimodramma in tre atti, con prologo	Dragani Luigi	Id. id.
18535	75166	Salvatori Fausto	« Imperatore nero ». - Mimodramma in quattro episodi	Società edit. cinematograf. Medici-Morani-Morello (procuratori Barzanò e Zanardo)	Id. id.

Roma, agosto 1923.

Il direttore: G. GIULIOZZI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi per i posti di vice-direttore presso la Regia stazione agraria sperimentale di Modena, sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale, bacologica di Padova, e di patologia vegetale di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 329;
Considerato che i decreti Ministeriali 16 novembre 1920 e 7 marzo 1921, per la parte relativa ai concorsi di vice-direttore nelle seguenti Regie stazioni di prova agrarie e speciali:
Regia stazione agraria sperimentale di Modena;
Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;
Regia stazione bacologica di Padova;
per circostanze speciali non hanno avuto ancora esecuzione;
Considerato, altresì, che dalla data di chiusura dei detti concorsi è trascorso un lungo periodo di tempo, durante il quale alcuni concorrenti hanno già trovato sistemazione altrove e sono venute in parte a mutarsi le condizioni stabilite coi citati decreti Ministeriali, specialmente quelle relative al trattamento economico, annesso ai posti suddetti di vice-diretore, per cui i relativi bandi di concorso, contenuti nei decreti stessi, non sono più in armonia con le vigenti disposizioni, onde l'opportunità di rinnovarli, tanto più che permane la necessità di coprire i posti summentovati di vice-direttore nelle ricordate stazioni agrarie di Modena, Acireale e Padova;
Ritenuta, inoltre, la necessità di coprire il posto vacante di vice-direttore presso la Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Decreta:

I ripetuti decreti Ministeriali 16 novembre 1920 e 7 marzo 1921 sono revocati per la parte relativa al concorso per i posti di vice-direttore nelle ricordate Regie stazioni agrarie e speciali di Modena, Acireale e Padova ed è aperto il concorso, per titoli e per esami, per i posti di vice-direttore presso le seguenti Regie stazioni agrarie e speciali:
Regia stazione agraria sperimentale di Modena;
Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;
Regia stazione bacologica di Padova;
Regia stazione di patologia vegetale di Roma.
Lo stipendio annesso al posto di vice-direttore nelle Regie stazioni agrarie e speciali sopra indicate è di L. 10,000 e sarà accresciuto fino a L. 12,700, con quattro aumenti quinquennali. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri.
La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, Div. III) non più tardi del 31 gennaio 1924. Essa dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredata dai seguenti documenti:
a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età. Tale limite è elevato, per gli ex combattenti, fino al 40° anno, e di esso non sarà invece tenuto conto per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato medico di sana costituzione fisica;
g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato.
Fra i titoli saranno tenuti in conto quelli che attestino, nel concorrente, l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupano le singole stazioni.
I concorrenti dovranno inoltre presentare:
la laurea in scienze agrarie, in chimica o in scienze naturali per il posto di vice-direttore nella Regia stazione agraria sperimentale di Modena;
la laurea in chimica per il posto di vice-direttore nella Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;
la laurea in scienze agrarie, in scienze naturali, in chimica e in medicina e chirurgia per il posto di vice-direttore della Regia stazione bacologica di Padova;
la laurea in scienze naturali e in scienze agrarie presso la Regia stazione di patologia vegetale di Roma.
Al pari della domanda, i documenti che la corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.
I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) debbono avere data non anteriore a tre mesi del presente decreto.
La domanda per poter prendere parte al concorso deve essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.
I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinari, giusta l'art. 11 del decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1580.
Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali, di cui sopra, decorre dalla nomina definitiva.
I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.
A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.
Ai vice-direttori di nuova nomina delle surricordate stazioni, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, addì 10 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Concorso, per esami e per titoli, per un posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, per un posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma, con lo stipendio iniziale annuo di L. 7,500, che si accrescerà fino a L. 10,100 con tre aumenti quinquennali. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri.
La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura, div. III) non più tardi del 31 gennaio 1924. Essa dovrà contenere la indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassoto il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, comprovante l'attitudine fisica del candidato all'impiego cui aspira;
g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato. Fra i titoli saranno tenuti in conto quelli che attestino, nel concorrente, l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale di chimica agraria.
I concorrenti dovranno inoltre presentare la laurea in scienze agrarie.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.
Il limite di età è elevato per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.
Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Al pari della domanda i documenti che la corredano dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e portare la vidimazione, a secondo i casi, dell'autorità politica e giudiziaria, inoltre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno avere data non anteriore a tre mesi del presente decreto.

La domanda per poter prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinari, giusta l'art. 11 del decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali, di cui sopra decorrerà dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Agli assistenti di nuova nomina della surricordata Stazione, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Caraffa del Bianco	Gerace	1	Venerdì dalle ore 8 alle 13 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 9 alle 14 dal 1° ottobre al 31 marzo.
Orzinuovi	Brescia	1	Domenica e venerdì dalle ore 9 alle 12 o dalle 14 alle 16.
Minerbio	Bologna	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 12.
Chiesa	Sondrio	1	Domenica dalle ore 10 alle 15.
Monteleone di Fermo	Fermo	1	Martedì dalle ore 10 alle 14.
Montefalcione	Avellino	1	Lunedì dalle ore 9 alle 14.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 dei Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare, gli aspiranti dovranno [illegible] documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili dove per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, riprodotto integralmente coll'articolo 15 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.